

Fondazione Luca Pacioli



OSSERVATORIO PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Gli IFRS nell'economia e nei bilanci delle imprese

QUADRO SISTEMATICO PER LA PREPARAZIONE E PRESENTAZIONE DEL BILANCIO

*Finalità, destinatari, principi di redazione ed elementi di struttura
di un bilancio IAS*

Studio n. 2

Documento n. 11 del 27 maggio 2003

<i>Premessa</i>	Pag.	1
1. La struttura concettuale di base per la preparazione dei bilanci. L'importanza del <i>Framework</i> nel processo d'armonizzazione contabile	“	7
2. Framework: finalità e principi di redazione del bilancio a confronto con l'ordinamento giuridico e i principi contabili nazionali	“	11
3. Le finalità del bilancio d'esercizio	“	16
3.1 <i>Alcune considerazioni sul concetto di true and fair view.</i> <i>Le deroghe ai principi contabili internazionali</i>	“	19
4. Principi generali per la redazione del bilancio	“	22
4.1 <i>Assunti fondamentali o di base</i>	“	22
4.1.1 <i>Impresa in funzionamento</i>	“	22
4.1.2 <i>Competenza economica</i>	“	23
4.2 <i>Caratteristiche qualitative delle informazioni contabili</i>	“	26
4.2.1 <i>Comprensibilità</i>	“	26
4.2.2 <i>Significatività</i>	“	28
• <i>Rilevanza</i>	“	28
4.2.3 <i>Attendibilità</i>	“	30
• <i>Rappresentazione fedele</i>	“	30
• <i>Prevalenza della sostanza sulla forma</i>	“	30
• <i>Neutralità</i>	“	35
• <i>Prudenza</i>	“	37
• <i>Completezza</i>	“	40
4.2.4 <i>Confrontabilità</i>	“	40
5. Gli elementi di struttura del bilancio (<i>Balance Sheet and Income Statement elements</i>)	“	43
6. L'iscrizione delle poste in bilancio (<i>Recognition criteria</i>)	“	48
7. La valutazione delle poste di bilancio	“	49

QUADRO SISTEMATICO PER LA PREPARAZIONE E PRESENTAZIONE DEL BILANCIO

*Finalità, destinatari, principi di redazione ed elementi di struttura
di un bilancio IAS*

A partire dal 1° aprile 2001, IASB - International Accounting Standards Board è il nuovo acronimo di IASC mentre la sigla dei principi contabili internazionali IAS è sostituita con IFRS - International Financial Reporting Standard. Ai fini del presente lavoro, si è scelto di utilizzare la sigla IASB per identificare l'organismo mentre con riferimento ai principi contabili internazionali si utilizzeranno entrambi gli acronimi IAS-IFRS

Premessa

Il presente documento, il terzo elaborato dall'Osservatorio sui Principi Contabili Internazionali, pone a raffronto i principi generali per la redazione del bilancio previsti dagli IAS con gli analoghi principi statuiti dal Codice Civile attualmente vigente e dai principi contabili nazionali. Le divergenze che emergono fra i due sistemi di disposizioni in materia di bilancio appaiono notevoli.

Per meglio comprendere tali differenze, è opportuno partire dalla normativa civilistica ora vigente. Le norme generali sul bilancio possono essere articolate su due livelli successivi, ovvero:

- i principi generali;
- i principi di redazione¹.

Le disposizioni inerenti il primo livello sono contenute nell'art. 2423, mentre le disposizioni relative al secondo livello sono riportate nell'art. 2423 bis del Cod. Civ. Nei principi generali sono contenuti gli attributi essenziali che devono caratterizzare il bilancio di esercizio; essi rappresentano le “*linee guida*” fondamentali per la sua redazione. Tali “*linee guida*” possono essere individuate in due fondamentali principi di carattere generale, a cui deve sempre ispirarsi l'intero processo di redazione del bilancio; alludiamo ai principi della *chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta* della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato

¹ Tale struttura si rinviene sia nel D. Lgs.127/91, riguardante il bilancio delle imprese industriali e mercantili, che nel D. Lgs. 87/92, riguardante gli enti creditizi e finanziari. Si veda a tale proposito: C. CARAMIELLO, *Il bilancio di esercizio ieri e oggi*, Milano, Giuffrè, 1994, pag. 2 e segg..

economico dell'esercizio. L'importanza dei suddetti principi è tale che l'intero impianto normativo successivo è concepito affinché essi siano sempre rispettati; con tale fine, infatti, sono state enunciate le disposizioni inerenti la struttura degli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, il contenuto della nota integrativa, i criteri generali e particolari di valutazione.

Dei due principi considerati, il secondo riveste un ruolo essenziale nel processo di formazione del bilancio; il suo rispetto, infatti, assume un'importanza così decisiva, da aver indotto il legislatore a considerare due ipotesi particolari, in cui possa non verificarsi la prevista coincidenza fra il principio generale della rappresentazione veritiera e corretta e le successive norme, generali e particolari, per la redazione del bilancio. Le due ipotesi considerate sono quelle previste dal terzo e dal quarto comma del citato art. 2423, che riguardano rispettivamente:

- la fattispecie in cui gli strumenti previsti dal legislatore per la redazione del bilancio risultino *insufficienti per il perseguimento del fine della rappresentazione veritiera e corretta*;
- la fattispecie in cui gli strumenti previsti dal legislatore per la redazione del bilancio risultino, in casi eccezionali, *non idonei per il perseguimento del fine della rappresentazione veritiera e corretta*.

Nel primo caso, ricorre per l'azienda l'obbligo di fornire, nella nota integrativa, le opportune *informazioni complementari*, nel secondo caso essa è *obbligata a derogare* alle disposizioni in contrasto con il suddetto principio.

L'architettura degli IAS in materia di principi generali di redazione del bilancio segue un'impostazione anch'essa strutturata su più livelli, che possono essere così schematizzati:

- clausola generale;
- assunti fondamentali;
- caratteristiche qualitative delle informazioni contabili.

Tali aspetti sono contenuti nel cosiddetto “*framework*” e nel documento IAS 1, *Presentation of Financial Statements*. In particolare il “*framework*” assegna al bilancio di esercizio la finalità di “*fornire informazioni sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e sulle variazioni nella struttura finanziaria dell'impresa, utili ad un'ampia gamma di utilizzatori per prendere decisioni in campo economico*”. Il concetto di “*quadro chiaro e fedele*” è ripreso dal documento come conseguenza dell'applicazione dei principi contabili; si legge infatti che: “*l'applicazione delle principali caratteristiche qualitative e di corretti principi contabili è una tappa obbligata per quei bilanci che hanno come obiettivo la presentazione di un quadro chiaro e fedele di tali informazioni.*”

Lo IAS 1 a tale proposito stabilisce ancora che: “*I bilanci devono rappresentare attendibilmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. La corretta applicazione dei principi contabili internazionali con le relative ulteriori informazioni quando necessario, comporta, virtualmente in tutti i casi, bilanci d'esercizio rappresentativi di un quadro fedele.*”

In merito alle deroghe all'applicazione dei principi contabili internazionali, lo IAS 1 riduce tali potenziali situazioni a “*rarissimi casi*” e prevede per gli amministratori obblighi informativi molto accurati e stringenti. Rispetto alla normativa civilistica, quindi, notiamo che la clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta non è concepita come “*il fine*” del bilancio, ma come una *condizione prope- deutica ad una completa e corretta informativa economico finanziaria*. La stessa, peraltro, si dà per acquisita, salvo rarissime eccezioni, quando l'impresa utilizza correttamente i principi contabili per la redazione del bilancio.

L'informativa cosiddetta “*complementare*” è raccomandata dallo IAS 1 nella misura in cui risulti utile ai destinatari del bilancio per prendere decisioni in campo economico. Non vi è quindi un “*obbligo*” come invece previsto dal 3° comma dell'art. 2423 Cod. Civ. e comunque la complementarietà delle informazioni non è funzionale al perseguimento del fine della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico ma è strumentale al fine dell'utilità e della completezza dell'informativa economico finanziaria.

Ciò si giustifica considerando le parti di cui si compone il bilancio di esercizio, secondo la normativa civilistica ed i principi IAS. In base al 1° comma dell'art. 2423 il bilancio si compone di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Lo IAS 1 prevede che il bilancio risulti composto dalle seguenti parti:

- stato patrimoniale;
- conto economico;
- prospetto delle variazioni delle poste del patrimonio netto;
- rendiconto finanziario;
- note esplicative.

Rispetto all'impostazione civilistica nazionale notiamo, pertanto, una composizione del bilancio *assai più articolata*, essendo presenti documenti aggiuntivi di particolare rilevanza quali il prospetto delle variazioni del patrimonio netto e il rendiconto finanziario. Non vi è quindi la necessità di integrare l'informativa di bilancio per giungere ad una completa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Le informazioni integrative, di cui si “*raccomanda*” l'utilizzo, sono solo quelle, pertanto, *atte a migliorare lo svolgimento del processo decisionale degli operatori economici cui è rivolto il bilancio*.

Al secondo livello, dopo la clausola generale, troviamo gli assunti di base, o postulati, per la redazione del bilancio di esercizio: essi sono il criterio della *competenza* ed il criterio *dell'impresa in funzionamento*. Ritroviamo entrambi i principi anche nell'ambito delle disposizioni civilistiche, nell'art. 2423 bis del Cod. Civ. , punto 1, dove è fatto riferimento alla prospettiva della “*continuazione dell'attività*”, e punto 3, dove è stabilito che “*si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento*”.

Per quanto concerne, invece, le *caratteristiche qualitative* delle informazioni contabili, queste a loro volta possono essere raggruppate in due categorie. In una prima categoria rientrano i principi che potremmo definire di *ordine fondamentale*, ovvero *comprensibilità, significatività, attendibilità, comparabilità*. In una seconda categoria rientrano ulteriori principi che possono essere definiti di *ordine secondario*, ovvero *rilevanza, rappresentazione fedele, prevalenza della sostanza sulla forma, neutralità, prudenza, completezza*.

Rispetto all’art. 2423 bis del Cod. Civ. notiamo che alcuni principi, attualmente, non risultano contemplati da tale articolo. E’ il caso, ad esempio, della *prevalenza della sostanza sulla forma*, della *rilevanza* e della *neutralità*. Altri principi appaiono invece assumere un peso diverso nella normativa civilistica rispetto ai principi IAS. Rientra in tale fattispecie, ad esempio, il principio della *prudenza*, che costituisce un principio “*cardine*” per il legislatore civilistico ed è invece un principio “*secondario*” per gli IAS. L’intero art. 2423 bis del Cod. Civ. è, infatti, pervaso da tale principio, con riferimento alla valutazione delle voci, che deve essere fatta secondo prudenza (punto 1), all’obbligo di indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio (punto 2), all’obbligo di tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo (punto 4).

In merito all’applicazione del principio della prudenza il “*framework*” ammonisce i redattori del bilancio affermando che “*l’esercizio della prudenza non deve consentire, per esempio, la creazione di riserve occulte, né la deliberata sottostima di attività e ricavi o la sovrastima di passività e costi, in quanto il bilancio non avrebbe la caratteristica della neutralità e, quindi, dell’attendibilità*”. Il diverso “peso” assunto dal principio della prudenza nella normativa civilistica rispetto al *framework* degli IAS è riconducibile alla logica di tipo maggiormente “*garantista*” che informa l’attuale intero diritto societario, che tende prevalentemente a tutelare l’interesse dei terzi creditori dell’impresa, effetto conseguente alla personalità giuridica e alla cosiddetta “*autonomia patrimoniale perfetta*” che caratterizzano le società di capitali. I principi IAS tendono a tutelare, di contro, gli interessi degli stakeholder in generale, individuati negli “*investitori attuali e potenziali, dipendenti, finanziatori, fornitori ed altri creditori commerciali, clienti, governi e relative istituzioni ed il pubblico*”.

Da questo punto di vista, quindi, possiamo affermare che i principi generali di redazione del bilancio statuiti dal legislatore nazionale non rispondono al principio della “*neutralità*” dell’informazione, privilegiando determinati interessi, ritenuti prevalenti, a detrimento di altri. D’altronde lo stesso principio non è contemplato dalle norme in tema di bilancio previste dal Codice Civile.

² A tal proposito vale la pena ricordare che la nuova formulazione dell’art. 2423-bis, recentemente modificato dal D.Lgs n. 6/2003 (Riforma del diritto societario), prevede che nella valutazione di ciascuna posta contabile si deve tener conto della “*funzione economica dell’elemento attivo e passivo considerato*”.

Tra le differenze di impostazione più importanti, è opportuno anche ricordare il diverso significato attribuito alle componenti economiche e patrimoniali del bilancio. Analizzando le definizioni di costo e di ricavo, di attività e di passività fornite dagli IAS è possibile, infatti, constatare la diversa logica di fondo che informa tali principi rispetto alla normativa civilistica.

I ricavi, secondo il “*framework*” sono: “*incrementi dei benefici economici nel corso dell’esercizio sotto forma di afflusso o rivalutazione di attività o di decremento di passività; essi trovano riscontro nell’incremento della parte del patrimonio netto diversa da quella originariamente conferita dai partecipanti al capitale*”. I costi sono invece definiti come: “*decrementi dei benefici economici nel corso dell’esercizio sotto forma di deflusso o svalutazione di attività o di incremento di passività; essi trovano riscontro nel decremento della parte del patrimonio netto diversa da quella originariamente conferita dai partecipanti al capitale*”.

Le attività sono definite come “*risorse controllate dall’impresa, risultato di operazioni svolte in passato, dalle quali sono attesi futuri benefici economici per l’impresa*”; le passività sono considerate “*obbligazioni attuali dell’impresa nascenti da operazioni svolte in passato, il cui regolamento porterà alla fuoriuscita dall’impresa di risorse economiche che costituiscono benefici economici*”.

Da tali definizioni è possibile osservare come nei ricavi rientrino anche le “*rivalutazioni di attività*” e come il concetto di attivo si riferisca alle “*risorse controllate dall’impresa*”. Ciò quindi giustifica l’utilizzo di valori correnti per la valutazione di talune attività (vedi ad esempio le attività finanziarie speculative, principio IAS 39) e l’iscrizione in bilancio di beni “*controllati*” dall’impresa anche se non di proprietà di quest’ultima (vedi ad esempio i beni in leasing, principio IAS 17).³

Ulteriori diversità rispetto alle disposizioni civilistiche possono essere riscontrate osservando il capitolo del “*framework*” dedicato alle valutazioni delle poste di bilancio, dove vengono indicati i seguenti criteri: a) costo storico; b) costo corrente; c) valore di realizzo; d) valore attuale. In particolare è previsto che talune attività possano essere valutate al “*valore di realizzo*” non solo quando questo risulta inferiore al “*costo storico*” ma anche quando lo stesso è superiore, così come è previsto che talune attività e/o passività possano essere valutate al “*valore attuale*” (si pensi, con riferimento alle passività, ad esempio, al trattamento di fine rapporto).

La normativa civilistica, ed anche i principi contabili nazionali, non prevedono la possibilità di iscrivere “*utili non realizzati*” in ossequio al citato principio della prudenza e dunque contemplano l’impiego del “*valore di realizzo*” solo se minore del “*costo storico*” (principio del “*lower cost or market*”). Sulla base dell’approccio

³ Tale fattispecie è resa possibile anche dal principio della “*prevalenza della sostanza sulla forma*”

di tipo “*patrimonialistico*” delle attività non è ammessa l’iscrizione dei beni condotti in leasing da parte dell’utilizzatore, in quanto non proprietario dei medesimi beni, così come non è previsto in alcun caso l’utilizzo del “*valore attuale*” per la stima delle attività e/o delle passività.

In sintesi, quindi, le divergenze appaiono notevoli e talvolta profonde. L’impiego generalizzato dei principi IAS comporterà una nuova “*filosofia del bilancio*” ed una nuova mentalità da parte degli operatori, sia professionisti che imprenditori.

In tal senso, quindi, *l’osservatorio sui principi contabili internazionali* si propone di monitorare e seguire l’iter di recepimento ed applicazione di tali principi, già a partire dall’attuale legge di riforma del diritto societario, nonché di divulgarne e commentarne, con esemplificazioni pratiche, il contenuto, evidenziando di volta in volta le principali divergenze con la prassi contabile nazionale e comunitaria, con l’ambizioso obiettivo, che tuttavia riteniamo altamente fattibile, di realizzare un “*corpus*” di commento e di analisi dei principi contabili internazionali, che possa costituire un utile strumento operativo per professionisti ed imprenditori.

OSSERVATORIO PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Il responsabile

Prof. Fabrizio Di Lazzaro

1. La struttura concettuale di base per la preparazione dei bilanci. L'importanza del Framework nel processo di armonizzazione contabile

La serie dei principi contabili internazionali è preceduta ed introdotta da un importante documento, il *Framework for the Preparation of Financial Statements*, approvato e pubblicato nel 1989⁴. Esso definisce un quadro teorico o una struttura concettuale di riferimento, prima mancante o comunque non formalizzato, per la preparazione e la presentazione dei bilanci.

Il documento si occupa, infatti, di definire:

- a) le finalità assegnate al bilancio ed i destinatari delle informazioni contabili;
- b) le caratteristiche qualitative che determinano l'utilità delle informazioni contenute nei bilanci;
- c) la definizione, rilevazione e misurazione delle poste che costituiscono i bilanci;
- d) i concetti di capitale e di conservazione del capitale.

Esso non si presenta, quindi, come un vero e proprio principio contabile internazionale e non si propone di definire principi e di menzionare specifici aspetti contabili attinenti a singole operazioni aziendali. A tal proposito, lo IASB ammette che, nei limitati casi in cui le definizioni presenti nel *Framework* siano in contrasto con i trattamenti contabili definiti dai singoli IAS, quest'ultimi abbiano comunque prevalenza.

Inoltre, le definizioni presenti nel *Framework* attengono non solo al bilancio d'esercizio ma coinvolgono anche la presentazione e la redazione del bilancio consolidato, così come non si riferiscono esclusivamente ai bilanci delle imprese commerciali e industriali ma in generale a tutte le imprese che preparano il bilancio, siano esse operanti nel settore privato che in quello pubblico. Si ritiene importante effettuare questa precisazione poiché la IV direttiva Ce, e conseguentemente il D.lgs. 127/91 che ne ha recepito i contenuti nel nostro ordinamento giuridico, non si applica alle società senza scopo di lucro come pure sono escluse dal suo ambito applicativo le banche (e gli altri istituti finanziari) e le società di assicurazione.⁵

⁴ L'elaborazione del *Framework* è avvenuta, quindi, in un momento successivo alla redazione della maggior parte dei principi contabili internazionali; in precedenza, infatti, l'idea di un documento che contenesse principi e definizioni generali era concepita come strutturalmente “slegata” dal resto dei principi contabili. Molte delle definizioni attualmente presenti nel documento erano allora inserite in specifici principi contabili internazionali. L'esigenza da parte del *Board* di elaborare un documento del tutto indipendente si è resa necessaria solo in conseguenza dei problemi verificatesi in seguito a trattamenti contabili diversi per poste di bilancio del tutto simili.

⁵ Per le banche (e gli altri istituti di credito) e le società di assicurazione sono state predisposte apposte direttive Ce rispettivamente la n. 86/635 e n. 87/92.

Attraverso la definizione di questo quadro teorico-concettuale, gli scopi che lo IASB assegna al *Framework* sono quelli di:

- assistere il Board dello IASB nello sviluppo dei prossimi principi contabili internazionali e nella revisione degli attuali;
- assistere il Board dello IASB nel promuovere l’armonizzazione dei principi contabili e delle procedure relative alla predisposizione dei bilanci, fornendo una traccia per ridurre il numero delle tecniche contabili alternative ammesse dai principi contabili internazionali;
- assistere gli organismi che redigono i principi contabili nazionali nel loro lavoro;
- assistere i redattori dei bilanci nell’applicazione dei principi internazionali e nell’affrontare argomenti che devono ancora formare oggetto di un principio contabile internazionale;
- assistere i revisori nel valutare la conformità ai principi contabili internazionali;
- assistere gli utilizzatori dei bilanci nell’interpretazione delle informazioni contenute nei bilanci predisposti in conformità ai principi contabili internazionali;
- fornire a coloro che sono interessati al lavoro dello IASB informazioni circa la redazione dei principi contabili internazionali.

Le definizioni contenute nel documento si presentano, quindi, come punto di riferimento sia per l’elaborazione di nuovi principi contabili sia per la revisione di quelli precedentemente emessi. Dopo la pubblicazione del *Framework*, la revisione e l’elaborazione dei principi contabili internazionali ha costituito, quindi, l’occasione:

- da un lato di razionalizzare, approfondire e coordinare principi e regole fino a quel momento disciplinate in diversi principi contabili. Si pensi al principio della prevalenza della sostanza sulla forma (*substance over form*), che solo con il *Framework* ha trovato una collocazione centrale all’interno dell’impianto contabile IASB. Nella prima versione dello IAS 1 (1975) se ne presentava una definizione più sintetica e meno organica rispetto a quanto previsto nel *Framework* e nella successiva versione del principio (1997). Solo dopo l’approvazione di questi documenti il principio ha conosciuto una reale valenza pratica; attualmente, infatti, molti dei principi contabili internazionali dettano criteri e regole operative attinenti a determinate operazioni aziendali richiamando espressamente la prevalenza della sostanza sulla forma;
- dall’altro, l’ampiezza degli obiettivi attribuiti al documento riflette un importante sforzo di generalizzazione e di stimolo per il processo d’armonizzazione contabile. Si determina, infatti, una sorta di inversione di tendenza nell’attività dello IASB che pare non più orientata verso una standardizzazione contabile, ottenuta mediante l’uniformità dei comportamenti contabili, quanto piuttosto attraverso una convergenza internazionale su una “sistematizzazione” concettuale della materia contabile. Il consenso

internazionale non è più ricercato, infatti, attraverso l'adozione indistinta di un *corpus* di principi fondati su una prassi prevalente ma grazie ad un progressivo “avvicinamento” di quelli che sono gli obiettivi, i destinatari del bilancio, le caratteristiche qualitative delle informazioni contabili, ecc...⁶.

Anche a livello comunitario, ed in particolare nella IV Direttiva CE del 1978 con riguardo alla redazione del bilancio d'esercizio, si rileva la presenza di un *Framework*, cioè di una serie di precetti e criteri generali che guidano l'intera redazione del bilancio. L'art. 2 (finalità del bilancio) e l'art. 31 (principi generali di redazione) rappresentano, infatti, norme generali che precedono e prevalgono sulle successive norme riguardanti gli schemi di rappresentazione e valutazione delle poste contabili. La medesima impostazione è rinvenibile anche nel nostro ordinamento giuridico in cui gli art. 2423 e 2423-*bis* sono norme generali gerarchicamente sovraordinate a quelle concernenti le strutture del bilancio (art. 2423-*ter* e seguenti) e i criteri valutativi (art. 2426). A differenza però del *Framework* IASB, tali norme (sia comunitarie che nazionali), benché non si presentino come un documento autonomo, assumono una forza cogente e una struttura gerarchica formalizzata che è possibile rinvenire solo indirettamente dalle definizioni espresse nel *Framework*⁷.

A livello comunitario, quindi, il *corpus* dei principi IASB ha certamente costituito un chiaro punto di riferimento per il legislatore comunitario, soprattutto in relazione ai principi generali di redazione; ciò a maggior ragione dopo l'elaborazione del *Framework* IASB. Infatti, con l'elaborazione di questo documento e la conseguente revisione di principi già emessi e l'elaborazione di nuovi vi è stato continuo e progressivo “avvicinamento” tra l'impostazione contabile IASB, di chiara origine anglosassone,⁸ e quella di tipo giuridico, tipica invece dei Paesi europei-continentali.

Molti principi contabili internazionali sono stati rielaborati nello specifico intento di recepire taluni degli orientamenti contabili prevalenti di altri organismi soprannazionali che si adoperano al fine della armonizzazione contabile, tra cui in Europa, la Commissione Europea. Il principio del *true and fair view*, clausola gene-

⁶ B. CAMPEDELLI, *Ragioneria Internazionale*, Giappichelli Editore, Torino, p. 45

⁷ Si ricorda che, i principi contabili internazionali non sono applicati in forza di disposizioni normative ma per scelta delle aziende che li utilizzano. Si veda sul punto FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *L'armonizzazione contabile nell'Unione Europea*, Studio n. 4, maggio 2002

⁸ L'attività svolta dall'*International Accounting Standard Board* (IASB), già IASC, soprattutto nella fase iniziale, è stata caratterizzata dall'elaborazione di principi contabili di derivazione tipicamente anglosassone; ciò è dovuto principalmente:

- all'ampiezza e all'efficienza che nei Paesi anglosassoni assumono i mercati finanziari, in particolare quelli statunitensi e britannici;
- all'influenza preponderante che le organizzazioni professionali dei Paesi anglosassoni hanno esercitato in seno al Board IASB a motivo del maggior impegno, anche di tipo organizzativo, profuso nella preparazione dei lavori dell'organizzazione.

rale prevista all'art. 2 dalla IV direttiva esso è stato introdotto nel modello contabile dello IASB dallo stesso *Framework* mentre è stato ribadito, rafforzato e specificato con maggior incidenza attraverso la revisione dello IAS 1 avvenuta nel 1997. Ciò ha sicuramente facilitato il progressivo consenso che principi contabili internazionali hanno conosciuto nell'Unione Europea nonché il loro riconoscimento a livello mondiale (IOSCO, Comitato di Basilea).

2. Framework: finalità e principi di redazione del bilancio a confronto con l’ordinamento giuridico e i principi contabili nazionali

Dopo aver accennato agli scopi e all’importanza che ha assunto e continua ad assumere il *Framework* IASB nei confronti del processo di armonizzazione contabile, l’attenzione del documento sarà incentrata sulle **finalità** e sui **principi generali per la redazione del bilancio** secondo i principi contabili internazionali. Le differenze su tali aspetti tra il modello contabile IASB e quello comunitario-nazionale sono alla base, infatti, dei diversi trattamenti contabili che attengono a specifiche operazioni aziendali.

A livello di principi contabili internazionali, la finalità o clausola generale assegnata al bilancio si ricava dal *Framework* mentre i principi di redazione sono contenuti nello stesso *Framework* e nello IAS 1 - *Presentation of Financial Statements*; i documenti sono quindi fortemente correlati, completandosi ed integrandosi a vicenda.

L’utilità delle informazioni contabili ai fini decisionali rappresenta la finalità o clausola generale del bilancio mentre i principi generali di redazione sono suddivisi a loro volta in:

- assunti fondamentali o di base (*basic assumption*);
- caratteristiche qualitative delle informazioni contabili (*qualitative characteristics*).

Gli assunti fondamentali, individuati nel criterio della competenza e della prospettiva di funzionamento dell’impresa, rappresentano ipotesi fondamentali che guidano l’intera compilazione del bilancio d’esercizio. Le caratteristiche qualitative delle informazioni contabili sono quattro suddivise in:

- a) comprensibilità;
- b) significatività, qualificata ulteriormente in rilevanza;
- c) attendibilità, qualificata in rappresentazione fedele, prevalenza della sostanza sulla forma, neutralità, prudenza e completezza;
- d) confrontabilità.


La preminenza della clausola generale (utilità delle informazioni contabili ai fini decisionali) si ricava implicitamente e indirettamente dalla descrizione e approfondimento degli assunti fondamentali e delle caratteristiche qualitative delle informazioni contabili. Il *Framework* stabilisce, ad esempio, che:

- le informazioni, per essere utili, devono essere attendibili (attendibilità);
- per essere utili, le informazioni devono essere significative al fine di soddisfare le esigenze decisionali degli utilizzatori (significatività);
- un’informazione è rilevante se la sua omissione o la sua imprecisa rappresentazione può influenzare le decisioni economiche prese alla base dei bilanci (rilevanza).

Vi sono inoltre taluni principi di redazione definiti dallo IAS 1 che, nell'integrare quelli presenti nel *Framework*, ne completano il quadro inserendo:

- il divieto di compensazioni tra attività e passività;
- la costanza di applicazione nella redazione del bilancio;
- la presentazione di informazioni comparative.

Le indicazioni sopraindicate possono essere riassunte in modo sintetico attraverso la tabella che segue.



Tab. n. 1: I principi generali del bilancio secondo lo schema concettuale dello IASB

A livello nazionale, la normativa contabile deriva dal D.Lgs n. 127/91 che ha dato attuazione nel nostro Paese alle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE, IV e VII direttiva CEE in materia societaria, riguardanti rispettivamente i bilanci d'esercizio e i bilanci consolidati. In particolare:

- l'art. 2423 descrive la composizione, l'oggetto e la clausola generale dei bilanci d'esercizio;
- l'art. 2423-bis è dedicato ai principi di redazione del bilancio;
- gli artt. 2323-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis riguardano i criteri di rappresentazione dei valori contabili nello Stato Patrimoniale e nel Conto

Economico;

- l'art. 2426 descrive i criteri di valutazione;
- l'art. 2427 elenca le informazioni che devono essere inserite nella nota integrativa.


Alcuni degli articoli sopra indicati sono stati recentemente modificati dall'entrata in vigore del D.Lgs 17 gennaio 2003 n. 6, recante la Riforma organica delle società di capitale e società cooperative in attuazione della Legge 3 ottobre 2001 n. 366, *Legge delega per la Riforma del diritto societario*. La nuova disciplina, di cui si terrà conto nel corso della trattazione, entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2004; in proposito l'art. 223 – *undecies* specifica che:

- i bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti;
- i bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni; (applicazione facoltativa delle nuove norme)
- i bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni (applicazione obbligatoria delle nuove norme)

Con riferimento all'assetto dalle disposizioni civilistiche in materia contabile si può osservare, in primo luogo, la distinzione operata dal Codice Civile tra norme generali (artt. 2423 e 2423-*bis*) e norme particolari (art. 2423-*ter* e seguenti e art. 2426) e, successivamente, l'interdipendenza e la posizione gerarchica con cui si collocano nel nostro ordinamento. Esiste, infatti, una clausola generale (art. 2423), espressiva della finalità assegnata ai bilanci, che ha prevalenza sia sui criteri generali di redazione (art. 2423-*bis*) sia sui criteri di rappresentazione e valutazione (art. 2423-*ter* e segg. e art. 2426); così, mentre il rispetto dei principi di redazione è condizione necessaria per l'adempimento della clausola generale, essi sono in posizione gerarchicamente superiore rispetto ai criteri di valutazione e a quelli di rappresentazione.

I principi di redazione del bilancio individuati dall'art. 2423-*bis* sono:

- la prudenza;
- la continuazione dell'attività aziendale;
- la considerazione della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato;
- l'indicazione dei soli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio (*corollario al principio di prudenza*);
- la competenza;
- la considerazione dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso (*corollario al principio di prudenza e competenza*);
- la separata valutazione degli elementi eterogenei;
- la continuità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro;



Tab. n. 2 : Clausola generale e principi generali di redazione contenuti nel Codice Civile

Anche con riferimento ai principi contabili nazionali, esiste una precisa distinzione tra *principi generali* e *principi contabili applicati*; i primi riguardano la generica redazione del bilancio e rappresentano i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve essere ispirata la contabilizzazione delle singole operazioni contabili; nei secondi tali principi trovano diretta applicazione. I principi generali per la redazione del bilancio, oggetto del presente studio, sono contenuti nel principio contabile n. 11, *Bilancio d'esercizio: Finalità e postulati* mentre i restanti documenti attengono invece alla rilevazione, contabilizzazione e valutazione di specifiche poste contabili. Nella tabella che segue sono riportati i principi di redazione fissati dal principio contabile nazionale.

- Utilità del bilancio d’esercizio per i destinatari e completezza dell’informazione
- Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali
- Comprensibilità
- Neutralità
- Prudenza
- Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale;
- Comparabilità
- Omogeneità
- Continuità di applicazione dei principi contabili e in particolare dei criteri di valutazione
- Competenza
- Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio
- Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell’impresa in funzionamento
- Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi contabili
- Funzione informativa e completezza della nota integrativa e delle altre informazioni necessarie
- Verificabilità dell’informazione

Tab. n. 3: I principi generali fissati dal principio contabile nazionale n. 11: *Bilancio d’esercizio: Finalità e postulati*

L’individuazione dei principi generali di redazione rappresenta un chiaro esempio della funzione integrativa⁹ svolta dai principi contabili nazionali rispetto alle disposizioni civilistiche. Il principio contabile n. 11, pur senza individuare una precisa gerarchia tra questi, completa il quadro dei postulati di bilancio; infatti, oltre ad essere presenti tutti i principi previsti nell’art. 2423-*bis*, se ampliano il numero e di taluni se ne approfondiscono i significati e le implicazioni contabili.

⁹ Si legge, infatti, nel Principio contabile n. 11: *Bilancio d’esercizio: Finalità e postulati* che “i principi contabili nel quadro della normativa civilistica in vigore in materia di bilancio, la interpretano, ne identificano da un punto di visto ragionieristico i concetti, la portata, ed i limiti e ove necessario, la integrano, affinché il bilancio possa raggiungere le proprie finalità”.

3. Le finalità del bilancio d’esercizio

L’utilità delle informazioni contabili a fini decisionali rappresenta la finalità principale dei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali. Si legge, infatti, nel *Framework* che lo scopo del bilancio è quello di “*fornire informazioni sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e sulle variazioni della struttura finanziaria dell’impresa, utili ad un’ampia gamma di utilizzatori per prendere decisioni in campo economico*”. Il complesso delle informazioni contabili sintetizzate nel bilancio deve consentire, quindi, a tutti i possibili utilizzatori di valutare, a fini decisionali, sia le *performance* attuali e sia quelle prospettiche legate all’azienda.

A tal fine deve essere redatto un bilancio “a carattere generale”, un bilancio cioè che non sia in grado di soddisfare alcuna specifica esigenza informativa dei lettori o dei destinatari delle informazioni contabili. È evidente, peraltro, come i bilanci, fornendo informazioni di tipo economico contabile, riferite ad operazioni passate, non siano in grado di fornire tutte le informazioni per orientare le scelte e le decisioni operative degli utilizzatori; i lettori di un bilancio devono utilizzare, infatti, le informazioni in esso contenute ben consapevoli dei suoi limiti nell’apprrezzamento delle prospettive dell’impresa.


La redazione di un bilancio a carattere generale soddisfa un’esigenza di “comune informazione” per una grande varietà di utilizzatori individuati dal *Framework* in:

- investitori;
- dipendenti;
- finanziatori;
- fornitori ed altri creditori commerciali;
- clienti;
- governi e loro istituzioni;
- pubblico.

Ciascun soggetto, a seconda degli interessi di cui è portatore, ha delle esigenze informative differenti, per cui il bilancio costituisce un prospetto di sintesi in grado di soddisfare, al contempo, sia esigenze informative comuni a tutti gli utilizzatori sia esigenze specifiche proprie di ciascun soggetto.

Esiste però una precisa gerarchia tra tali soggetti. Il *Framework*, precisa, infatti che “*dato che sono gli investitori a fornire il capitale di rischio all’impresa, la preparazione dei bilanci, che soddisfano le necessità informative di costoro soddisferà anche la maggior parte delle necessità degli altri utilizzatori*”. Le esigenze informative degli investitori, siano essi attuali o potenziali, sono quindi al primo posto nella scala gerarchica dei possibili utilizzatori, i quali, nel valutare la *performance* dell’impresa, saranno in grado di decidere se incrementare, mantenere o liquidare il proprio investimento.

Altro aspetto su cui vale la pena soffermarsi riguarda la presentazione in bilancio della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. L’assunzione delle decisioni da parte dei diversi utilizzatori deve avvenire, infatti, sulla base della capacità dell’impresa di generare “*flussi di cassa o equivalenti, nonché sui tempi e sulla certezza di tali flussi*”; tale capacità può essere apprezzata meglio qualora gli utilizzatori del bilancio abbiano a disposizione informazioni focalizzate sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e sulle variazioni della struttura finanziaria, ottenute generalmente mediante lo stato patrimoniale, il conto economico ed il rendiconto finanziario.



Le informazioni contabili presentate in questi tre prospetti (stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario) sono integrate, chiarite e completate attraverso l’elaborazione di note, prospetti supplementari ed altre informazioni.¹⁰

Il *Framework* precisa, infatti, che i bilanci possono anche contenere informazioni supplementari sulle varie voci dello S.P. e del C.E. così come possono includere informazioni e chiarimenti sui rischi e sulle incertezze che riguardano l’impresa. In alcuni casi, la predisposizione di prospetti supplementari, riguardanti ad esempio informazioni di tipo settoriale o merceologico, consentono un miglior apprezzamento della dinamica aziendale da parte del lettore. Le note e gli altri prospetti supplementari sono quindi parti integranti del bilancio, il quale non è visto in un’ottica restrittiva dei soli prospetti contabili (stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario).

La finalità dei nostri bilanci, di cui all’art. 2423 c.c., è individuata nella rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria nonché del risultato economico. Da quanto si ricava dalle norme del codice civile e dal principio contabile nazionale n. 11, lo scopo dei nostri bilanci è quindi quella di

¹⁰ Nel paragrafo n. 7 del Framework si legge che “*un fascicolo di bilancio normalmente comprende lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario, nonché note ed altri prospetti esplicativi che costituiscono parte integrate del bilancio*”.

esporre la composizione del patrimonio e del risultato economico dell'esercizio con criteri che siano in grado di tutelare gli interessi dei soci e dei creditori attraverso una valutazione prudentiale del capitale investito (sull'importanza che il principio della prudenza assume nel nostro ordinamento si vedano i paragrafi successivi).

CLAUSOLA GENERALE – FINALITÀ DEI BILANCI	
<i>Principi contabili internazionali</i>	<i>Normativa civilistica</i>
Framework IASB	Art. 2423, c. 2, Codice Civile
<i>Finalità del bilancio è di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e sulle variazioni nella struttura finanziaria dell'impresa, utili ad una vasta gamma di utilizzatori.</i>	<i>Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.</i>

Le norme codicistiche non esplicitano, infatti, né il principio dell'utilità delle informazioni contabili a fini decisionali né accennano in alcun modo ai destinatari delle informazioni contabili. A differenza di quanto si ricava dal *Framework*, l'obiettivo del bilancio si focalizza, quindi, più sulle caratteristiche dello strumento informativo piuttosto che sull'utilità delle informazioni contabili per i possibili destinatari; il nostro ordinamento giuridico non si preoccupa, infatti, di metter esplicitamente i bilanci al “servizio degli utilizzatori”, cosa che al contrario avviene nel *Framework*.¹¹

È importante sottolineare, inoltre, come tra le norme del codice civile manchi anche qualsiasi riferimento alle variazioni della struttura finanziaria dell'impresa e alla capacità di apprezzare, attraverso il bilancio, i flussi di moneta o equivalenti; peculiarità queste ritenute di fondamentale importanza per il *Framework* allo scopo di valutare la performance dell'impresa. I principi contabili internazionali impongono, infatti, la redazione del rendiconto finanziario come parte integrante del bilancio. La redazione di tale prospetto, la cui importanza è sottolineata peraltro anche dai nostri principi contabili¹², non è prescritta invece in modo esplicito dalle norme del Codice civile.

¹¹ S. AZZALI, *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali*, Il Sole 24 Ore, luglio 2002

¹² Nel principio contabile nazionale n. 12, *Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi* si precisa che “il rendiconto finanziario va incluso nella nota integrativa (si richiama l'art. 2427 punto 4). Sebbene la sua mancata presentazione non venga considerata, in via generale, allo stato attuale, come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, tale mancanza, tuttavia, in considerazione della rilevanza delle informazioni di carattere finanziario fornite e della sua diffusione sia su base nazionale che internazionale si assume limitata soltanto alle aziende amministrative meno dotate, a causa delle minori dimensioni”.

3.1 *Alcune considerazioni sul concetto di true and fair view. Le deroghe ai principi contabili internazionali*

Il postulato del *true and fair view*, tradotto nel nostro ordinamento in rappresentazione veritiera e corretta, rappresenta il principio informatore della IV direttiva CEE. L'articolo 2 della direttiva prevede, infatti, che *i conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'impresa (par. 3)*, ottenuto tramite l'applicazione dei principi di bilancio individuati dalla stessa direttiva. Il principio è rafforzato da altre due disposizioni presenti nello stesso articolo.

La prima (*art. 2, par. 4*) stabilisce l'obbligo di fornire ulteriori informazioni, rispetto a quelle richieste specificatamente dalla direttiva stessa, qualora queste ultime non siano in grado di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa.

La seconda (*art. 2, par. 5*) riguarda l'obbligo di deroga, in casi eccezionali, ad una disposizione della direttiva la cui applicazione non consentirebbe di fornire il quadro fedele di cui al *par. 3*; al fine di non lasciare spazi a comportamenti arbitrari dei redattori del bilancio, si richiede inoltre che la deroga sia menzionata nell'allegato (nota integrativa) e debitamente motivata con l'indicazione della sua influenza sulla situazione patrimoniale, su quella finanziaria nonché sul risultato economico¹³. E' lasciata alla discrezionalità dei Paesi membri precisare i casi eccezionali e fissare il corrispondente regime derogatorio.

Nel contesto dei principi contabili internazionali, il principio del quadro fedele viene per la prima volta esplicitato grazie al *Framework* e successivamente integrato e approfondito attraverso la revisione dallo IAS 1, avvenuta nel 1997.

Il paragrafo 10 dello IAS citato stabilisce, infatti, che i bilanci d'esercizio devono rappresentare attendibilmente la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica e i flussi finanziari dell'impresa, chiarendo che la corretta applicazione dei principi contabili internazionali, con informazioni supplementari se necessarie, si traduce, praticamente in tutti i casi, in bilanci d'esercizio rappresentativi di un quadro fedele.

¹³ Il legislatore nazionale, riprendendo sostanziale quanto stabilito dall'art. 2 IV Direttiva CE, stabilisce all'art. 2423 c.c. al 2° comma che “se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficiente a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire informazioni complementare necessarie allo scopo” mentre al 3° comma che “se in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione sulla situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato”.

Mentre nella IV direttiva CEE la rappresentazione fedele e corretta è prerogativa fondamentale (clausola generale) nella redazione dei bilanci (si noti la stessa impostazione dell'art. 2423 c.c.), a livello IASB essa non ha la stessa forza e incisività, essendo “soltanto” una derivazione consequenziale della corretta applicazione dei principi contabili internazionali.

Il concetto è ribadito anche dal *Framework* in cui si legge che *l'applicazione delle principali caratteristiche qualitative e dei corretti principi contabili è una tappa obbligata per quei bilanci che hanno come obiettivo la presentazione di un quadro fedele e corretto di tali informazioni* (esplicito riferimento ai bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE). A livello di principi contabili internazionali, il principio del *true and fair view*, quindi, pur avendo una connotazione generale, non ha una sua completa autonomia, essendo diretta conseguenza della corretta applicazione dei principi generali di redazione.

Con riguardo alle deroghe ai principi contabili internazionali, attraverso la revisione dello IAS 1, è stato inserito il principio in base al quale viene ritenuto necessario derogare ad un principio contabile internazionale qualora sia indispensabile per ottenere un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa.

Il principio considerato ammette, infatti, in modo sostanzialmente identico alle disposizioni del codice civile e della IV direttiva comunitaria, la possibilità che nei rarissimi casi in cui gli amministratori ritenessero che l'osservanza di una disposizione di un Principio contabile internazionale sia fuorviante, e perciò che la deviazione sia necessaria per ottenere un quadro fedele, l'impresa deve portare a conoscenza:

- che gli amministratori hanno ritenuto che i bilanci rappresentano attendibilmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
- che essa ha osservato tutti i principi contabili internazionali eccetto quello da cui si è deviato per ottenere un quadro fedele;
- il principio specifico da cui l'impresa si è allontanata, il motivo della deviazione, incluso il trattamento contabile che il principio richiederebbe, il motivo per il quale nella circostanza il criterio sarebbe fuorviante nonché il trattamento contabile alternativo adottato; e
- l'effetto della deviazione sul risultato economico dell'impresa, sull'attivo, sul passivo, sul patrimonio netto e sui flussi di disponibilità liquide di ciascun esercizio oggetto di presentazione.

La preminenza del principio del quadro fedele come regola vincolante (e non come opzione), la possibilità di deroga concessa ai redattori e l'obbligo di giustificazione previsti dal principio IAS 1 sono quindi in concordanza perfetta con quanto prevede la legislazione contabile europea e nazionale, ed in particolare l'articolo 2, par. 5 della IV direttiva e l'art. 2423, c. 4, in casi analoghi.

Lo IAS 1 prevede che i rarissimi casi¹⁴ in cui si deve derogare ad un principio contabile internazionale sussistano qualora l'applicazione di una specifica disposizione di uno IAS potrebbe comportare bilanci “fuorvianti”, tali cioè da indurre il lettore in errore. Questo potrà verificarsi solo quando il trattamento contabile previsto sia chiaramente inadatto e perciò una rappresentazione fedele non può essere ottenuta né applicando il principio contabile, né attraverso una ulteriore informativa¹⁵.

Seppur con una diversa “sistemazione” rispetto alla IV direttiva comunitaria, l'esplicitazione del concetto di quadro fedele, all'interno del modello contabile dei principi contabili internazionali ha, di fatto, avvicinato di molto l'impostazione contabile degli IAS e quella comunitaria, favorendo la loro prospettica applicazione all'interno della Comunità Europea.

14 Nel nostro ordinamento, l'art. 2423 non specifica i casi eccezionali in cui si deve derogare ad una disposizione di legge incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta. Secondo la prassi contabile possono costituire “caso eccezionale”:

- incrementi di valore che derivano da mutamento di destinazione o natura economica di un dato bene (ad esempio il terreno agricolo divenuto edificabile).
- la deroga al tempo massimo di ammortamento indicato dall'art. 2426 c.c., per alcune immobilizzazioni immateriali, giustificata da un'utilità particolarmente durevole dei costi immobilizzati.

15 Il paragrafo n. 12 del *Framework* specifica infatti che “criteri contabili scorretti non possono essere rettificati né dall'illustrazione dei criteri contabili usati né da note o spiegazioni ulteriori”.

4. Principi generali per la redazione del bilancio

Nel presente paragrafo, seguendo la distinzione proposta dal *Framework* tra assunti di base e caratteristiche qualitative delle informazioni contabili (vedi tab. n. 1), saranno approfonditi i principi generali per la redazione del bilancio individuati nel modello contabile IASB, cercando di evidenziare gli aspetti di divergenza rispetto ai medesimi principi presenti nelle norme del Codice civile e nel principio contabile nazionale n. 11.

4.1 Assunti fondamentali o di base (*Basic Assumption*)

4.1.1 *Impresa in funzionamento (Going Concern)*

La redazione del bilancio deve avvenire assumendo che l'impresa sia un complesso dinamico in funzionamento la cui attività continuerà nel prevedibile futuro. Si assume, quindi, che essa non abbia né l'intenzione né la necessità di liquidare o ridimensionare la propria attività. In ogni caso, nella fase di redazione del bilancio, gli amministratori saranno chiamati a valutare l'effettiva capacità dell'impresa di poter continuare a svolgere la propria attività in modo regolare; conseguentemente, se questi prospettassero significative incertezze, per eventi o condizioni che potrebbero incidere sull'operatività futura dell'impresa, dovranno illustrare tali informazioni nei bilanci.

Se un bilancio non è redatto nell'ottica di funzionamento, gli amministratori dovranno segnalare sia le ragioni che li ha spinti a non considerare l'impresa in funzionamento sia i criteri contabili attraverso i quali è stato redatto il bilancio. Con riguardo alla valutazione della continuità operativa, lo IAS 1 specifica che essa debba avvenire sulla base di tutte le informazioni disponibili per il prevedibile futuro, che dovrebbe essere di almeno dodici mesi successivi alla chiusura dell'esercizio. La valutazione potrà avvenire senza un'analisi particolarmente dettagliata qualora l'impresa abbia un passato di operazioni redditizie e di facile accesso alle risorse finanziarie. In altre circostanze, gli amministratori potranno ricorrere ad un ampio insieme di fattori quali la redditività attuale e prospettica, il programma di restituzione dei finanziamenti esterni, i piani di rifinanziamento delle fonti in scadenza.

Il principio è esplicitato in modo sostanzialmente identico dall'art. 2423-*bis* del Codice Civile in cui è stabilito al punto 1 che la valutazione delle poste contabili debba avvenire "nella prospettiva della continuazione dell'attività". È un principio, quindi, che informa direttamente i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426, soprattutto per la determinazione di quei valori comuni a più esercizi rientranti in cicli produttivi non conclusi alla data di chiusura dell'esercizio; esempio tipico riguarda le immobilizzazioni.

**Codice
civile e
prassi
nazionale**

E' opportuno sottolineare, inoltre, come il principio di revisione n. 21 - *Continuità aziendale* fornisce un'elencazione degli indicatori che possono essere utilizzati per valutare il rischio che il presupposto della continuità aziendale possa non essere rispettato. Gli indicatori sono di tre tipi:

- finanziari (*situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo, costanti perdite d'esercizio, mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi, difficoltà nel rispetto delle clausole contrattuali dei prestiti*),
- gestionali (*dimissioni dei Consiglieri e dei Sindaci, perdita di personale a livello dirigenziale, perdita dei mercati fondamentali, di franchising, di concessioni, ecc...*)
- e altri indicatori (*capitale ridotto al di sotto dei limiti legali, contenziosi legali e fiscali che in caso di soccombenza potrebbero portare a condanne che l'impresa non è in grado di sopportare, ecc...*).

4.1.2 Competenza economica (*Accrual Basis*)

Secondo il criterio della competenza, gli effetti contabili di un'operazione aziendale devono essere rilevati al momento della loro maturazione economica e non nel momento della loro manifestazione monetaria, per cui sono rilevati in contabilità e nel bilancio dell'esercizio a cui si riferiscono. I costi sono imputati al conto economico sulla base della diretta relazione tra i costi sostenuti e la realizzazione degli specifici ricavi realizzati, per cui la determinazione del reddito d'esercizio e del capitale di funzionamento deve essere fondata su una correlazione tra componenti negativi e positivi d'esercizio.

Tale correlazione può avvenire sia in modo diretto, ad esempio, tra i ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti finiti e molti costi direttamente sostenuti per produrli, sia in modo indiretto, in questo caso i costi possono essere associati con differenti periodi amministrativi per cui la rilevazione sarà effettuata attraverso procedure razionali e sistematiche di imputazione (tipico esempio riguarda l'ammortamento). Un costo deve essere imputato invece direttamente in conto economico quando *l'effetto di una spesa non è tale da produrre alcun beneficio economico futuro, oppure quando e nella misura in cui, il beneficio economico futuro non consente o non consente più l'iscrizione di un'attività nello Stato Patrimoniale (Framework, 97)*.

Il principio della competenza economica presuppone la realizzazione dei redditi d'esercizio che si determina attraverso la maturazione economica dei ricavi e dei correlati costi; si pone quindi il problema di stabilire in quale momento i componenti negativi e positivi di reddito si possono considerare realizzati. Nel *Framework* è contenuta una descrizione piuttosto sintetica circa le modalità di “riconoscimento” sia dei ricavi che dei costi

Lo IAS 18 - *Ricavi* fornisce, invece, una esauriente trattazione circa la rilevazione dei ricavi mentre nessun documento emanato dallo IASB si è preoccupato di approfondire il tema dell'attribuzione all'esercizio dei costi.

Il principio sopraindicato distingue tre distinte fattispecie di operazioni che possono generare ricavi per l'impresa, (*vendita di beni, prestazione di servizi e uso da parte di terzi di risorse dell'impresa che fruttano interessi, royalties e dividendi*), identificandone per ciascuna le condizioni per la rilevazione in bilancio.

Per i ricavi derivanti dalla vendita dei beni, tali condizioni sono identificate dallo IAS 18 in:

- a) l'impresa ha trasferito all'acquirente i rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà dei beni;
- b) l'impresa smette di esercitare il solito livello continuativo di attività associate con la proprietà nonché l'effettivo controllo sulla merce venduta;
- c) il valore dei ricavi può essere attendibilmente determinato;
- d) è probabile che i benefici derivanti saranno fruiti dall'impresa;
- e) i costi sostenuti, o da sostenere, riguardo all'operazione possono essere attendibilmente determinati.

E'opportuno fare qualche considerazione in merito al punto sub a). Tra i requisiti essenziali che il principio internazionale richiede per la contabilizzazione dei ricavi vi è infatti quello del trasferimento all'acquirente di rischi e benefici significativi connessi alla proprietà del bene stesso. Seppur nella maggior parte dei casi, il trasferimento della titolarità giuridica o del possesso del bene coincide con il trasferimento dei rischi e benefici significativi all'acquirente, il *Framework* semplifica numerosi casi in cui tale coincidenza non si verifica.

In particolare vi sono casi in cui al trasferimento della proprietà non segue il trasferimento dei connessi rischi, per cui l'operazione non si qualifica come vendita e non può riconoscersi la realizzazione del ricavo. I casi identificati sono:

- quando l'impresa mantiene un impegno per i risultati insoddisfacenti non coperta dalle normali clausole di garanzia;
- quando il conseguimento di ricavi da una vendita dipende dai ricavi realizzati dall'acquirente dalla vendita dei beni stessi;
- quando è prevista l'installazione dei beni e l'installazione che l'impresa non ha ancora perfezionato è una parte importante del contratto;
- quando l'acquirente ha la possibilità di revocare l'acquisto per un motivo specificato nel contratto di vendita e l'impresa è incerta sulle probabilità del reso.

In altri casi, pur senza il trasferimento della proprietà, l'operazione va considerata come vendita, con la rilevazione del ricavo; ciò si verifica allorché si trasferiscono i rischi e benefici rilevanti ed i vantaggi legati della proprietà. Gli esempi riportati sono:

- a) quando il venditore si riserva la proprietà a scopo di garanzia;
- b) quando, nelle vendite al dettaglio, viene offerto al cliente il rimborso del prezzo qualora il cliente stesso non fosse soddisfatto.

Nel nostro ordinamento giuridico, il principio della competenza è richiamato dall'art. 2423-*bis*, punto 3, nel quale è stabilito che "si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento". La norma non definisce, però, in che cosa consista specificamente la competenza; valgono, pertanto, le specificazioni contenute nel principio contabile n. 11 che fornisce della competenza economica una formulazione sostanzialmente simile a quella proposta dal *Framework*.

Si legge, infatti, nel documento che "l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti numerario" ed ancora che "la determinazione dei risultati d'esercizio implica un procedimento di identificazione, misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi ad un esercizio".

I ricavi devono essere riconosciuti quando si verificano le seguenti condizioni:

- a) il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;
- b) lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. Tale momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono resi.

Con riguardo alla correlazione tra costi e ricavi, corollario fondamentale del principio della competenza, essa si realizza:

- per associazione di causa ed effetto tra costi e ricavi. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente (come nel caso delle provvigioni) o sulla base di assunzioni del flusso dei costi (Fifo, Lifo o medio);
- per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione;
- per imputazione diretta dei costi al conto economico dell'esercizio o perché associati nel tempo o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo.

Da questa breve analisi del principio contabile n. 11 sembrerebbe che non vi siano particolari divergenze con l'impostazione proposta dai principi contabili internazionali.

Senonché quale ulteriore specificazione del principio, l’art. 2423-*bis*, al punto 4, stabilisce l’obbligo nella redazione del bilancio di “tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”. Prevale quindi un atteggiamento di avversità all’accoglimento di risultati positivi ma “incerti”, anche se nella misura parziale conseguente alla scelta di un criterio di ripartizione dei medesimi.

La sopraccitata disposizione lega quindi il concetto della prudenza a quello della competenza, in modo che quest’ultimo risulti “compresso” e “mutilato” dal primo. Si rinuncia alla soluzione più corretta che comporterebbe la rilevazione del risultato economico in corso di formazione. Il principio della prudenza, contemplato dal Codice, Civile suggerisce, infatti, di rinviare agli esercizi futuri gli utili non ancora realizzati, rinviando la rilevazione dell’intero risultato economico al periodo in cui il processo produttivo ha termine con la vendita¹⁶ (sul concetto della prudenza si veda par. 4.2.3).

4.2 *Caratteristiche qualitative delle informazioni contabili* (*Qualitative characteristics*)

4.2.1 *Comprensibilità (Understandability)*

Al fine di facilitare l’assunzione delle decisioni economiche, una delle caratteristiche che devono possedere le informazioni contabili è rappresentata dall’immediata comprensibilità delle stesse da parte di un lettore del bilancio che abbia quantomeno *una ragionevole conoscenza della dinamica degli affari, dell’attività economica e della contabilità nonché la volontà di esaminare le informazioni con la normale diligenza*. Questo non esclude peraltro che qualora vi siano delle informazioni particolarmente significative, anche se molto complesse, tali informazioni devono in ogni caso essere comprese nel bilancio.

Strettamente legato al criterio sopra enunciato è il principio del divieto di compensazione tra poste contabili. Nel rispetto e ad integrazione del principio della comprensibilità fissato dal *Framework*, lo IAS 1 prevede, infatti, che sia le attività e le passività sia i costi e ricavi devono essere rilevati distintamente; tali elementi non possono essere quindi compensati a meno che la compensazione non sia espressamente prevista da uno specifico principio contabile internazionale.

Si ritiene, infatti, che le operazioni di compensazioni riducano la comprensibilità dei prospetti di bilancio, diminuendo le capacità informative verso gli utilizzatori. È evidente in ogni caso che qualora gli importi non siano rilevanti (si veda paragrafo successivo sul concetto di rilevanza) è possibile procedere alla loro compensazione.

¹⁶ E. SANTESSO – U. SOSTERO, *Principi contabili per il bilancio d’esercizio*, Il Sole 24 Ore, Novembre 2000.

Nel nostro sistema contabile, il principio della comprensibilità o chiarezza è esplicitamente previsto sia dalle norme del Codice civile sia dal principio contabile nazionale n. 11¹⁷. In particolare le disposizioni codicistiche "impongono" varie specificazioni del principio; in primo luogo, attraverso l'art. art. 2423 che lo considera una delle finalità o clausola del bilancio d'esercizio (assieme alla rappresentazione veritiera e corretta). In secondo luogo, l'osservanza del principio passa attraverso il rigido rispetto degli schemi fissati dallo Stato Patrimoniale e Conto Economico (artt. 2424 e 2425) e delle regole relative ai comportamenti da tenersi per il corretto rispetto nel tempo degli schemi e le condizioni di eventuale modifica degli stessi (art. 2423-ter)¹⁸. L'articolo appena citato prevede inoltre in divieto di compensazioni tra partite contabili.

Ulteriore qualificazione della comprensibilità (chiarezza) si ha attraverso il principio contabile nazionale n. 11 nel quale si precisa che il bilancio per esser comprensibile deve essere "analitico e corredato da una nota integrativa che faciliti la comprensione e l'intelligibilità della schematica simbologia contabile". Il documento presenta, inoltre, alcuni elementi che caratterizzano la comprensibilità del bilancio d'esercizio:

- a) la distinta indicazione dei singoli componenti del reddito e del patrimonio classificati in voci omogenee e senza effettuazione di compensazioni;
- b) la netta individuazione dei componenti ordinari da quelli straordinari del reddito d'esercizio;
- c) la separata classificazione dei costi e dei ricavi della <<gestione tipica>> dagli altri costi e ricavi d'esercizio.

La differenza più rilevante rispetto a quanto stabilito dai principi contabili internazionali riguarda la diversa sistemazione che assume la comprensibilità all'interno dei principi di redazione; mentre nel *Framework* essa è funzionale (subordinata) all'effettiva utilità delle informazioni contabili ai fini decisionali per i lettori,

¹⁷ È da notare come le norme del Codice Civile non utilizzino mai il termine comprensibilità, espressione utilizzata invece come sinonimo di chiarezza dal principio contabile nazionale n.11.

¹⁸ L'art. 2423-ter stabilisce infatti:

1. Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.
2. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
3. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.
4. Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.
5. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
6. Sono vietati i compensi di partite.

tale funzionalità non rileva nel nostro sistema contabile. La chiarezza rappresenta, infatti, una vera e propria finalità del bilancio d'esercizio.

Altro aspetto su cui vale soffermare l'attenzione riguarda la diretta relazione che esiste nel nostro ordinamento tra il concetto di chiarezza e il rigido rispetto degli schemi di bilancio (art. 2424 e 2425 c.c.). Tale relazione non sussiste invece nell'ambito dei principi contabili internazionali nei quali gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto economico non si presentano con una rigida impostazione. I prospetti di bilancio devono presentare, infatti, solo un contenuto minimo mentre è lasciata ai redattori la possibilità di inserire, nei prospetti stessi o nelle note, ulteriori voci o sottoclassificazioni, in base alle modalità ritenute più adeguate all'attività svolta dall'impresa. La differenza è dunque di notevole portata ed è evidente come la progressiva introduzione dei principi contabili internazionali comporterà un necessario "ripensamento" dei significati e delle implicazioni contabili assegnate al principio della chiarezza dal legislatore nazionale.

4.2.2 *Significatività (Relevance)*

Secondo il *Framework* un'informazione è significativa quando è in grado di incidere o influenzare le decisioni dei possibili utilizzatori di un bilancio, mettendoli in condizione, da un lato, di apprezzare, in modo prospettico, le variabili che presumibilmente incideranno sulla futura attività aziendale e, dall'altro, di verificare le valutazioni effettuate in passato.

Il concetto della significatività ha quindi un duplice funzione: di previsione e di conferma. Nel primo caso, le informazioni contabili attuali e passate sono usate come punto di riferimento per effettuare previsioni sui dati futuri (si pensi in particolare ai risultati economici e a quelli della struttura finanziaria). Nel secondo, le stesse informazioni permettono un "riscontro" con valutazioni effettuate in passato, evidenziando per esempio i risultati economici di operazioni intraprese.

- *Rilevanza (Materiality)*

Ulteriore qualificazione della significatività è rappresentata dalla rilevanza quantitativa delle informazioni contabili. Il concetto della significatività è legato, quindi, sia ad un aspetto qualitativo, determinato dalla natura stessa dell'informazione, sia ad un aspetto quantitativo, apprezzabile appunto in base alla rilevanza dell'informazione stessa.

Il *Framework* definisce un'informazione rilevante nel caso in cui la sua "omissione o imprecisa rappresentazione può influenzare le decisioni economiche prese sulla base dei bilanci". La rilevanza di un'informazione dipende quindi dalla dimensione quantitativa e dalla natura dell'informazione omessa o rappresentata in modo scorretto, configurandosi, di fatto, come un limite minimo per considerare significativa un'informazione contabile. Peraltro, un'informazione scarsamente rilevante (in termini quantitativi) può in ogni caso dimostrarsi significativa per i lettori di un

bilancio che riescono, grazie ad essa, a valutare le opportunità future dell’impresa e ad apprezzarne i rischi¹⁹.

Con riguardo alla presentazione del bilancio d’esercizio, lo IAS 1 stabilisce che mentre le informazioni significative devono essere indicate distintamente, i valori non rilevanti devono essere aggregati con valori della stessa natura o funzione, direttamente nel prospetto di bilancio o nelle note.

Questo non significa che valori rilevanti debbano essere sempre indicati in maniera distinta nel bilancio d’esercizio; ad esempio, i valori di beni specifici della stessa natura e funzione devono essere aggregati anche se i singoli valori sono rilevanti. Al contrario, voci rilevanti diverse per natura e funzione devono essere presentate distintamente.

La significatività e la rilevanza non rientrano tra i principi di redazione del bilancio fissati dal Codice Civile seppur in diverse disposizioni se ne possono ravvisare in modo indiretto le loro applicazioni. In particolare:

- l’art. 2423-ter, al comma 2, in cui si legge che “le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è *irrilevante* ai fini indicati nel secondo comma dell’articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento;
- l’art. 2427 prevede l’inserimento in nota integrative delle informazioni riguardanti:
 - al punto 7, la composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi” e della voce “altri fondi” dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia *apprezzabile*, nonché la composizione della voce “altre riserve” (punto 7);
 - se *significativa*, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche (punto 10);
 - la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari” del conto economico, quando il loro ammontare sia *apprezzabile* (punto 13);

**Codice
civile e
prassi
contabile**

Nel principio contabile n. 11, tali principi sono espressamente richiamati con significati simili rispetto ai principi contabili internazionali. A differenza però di quanto previsto dal *Framework* il documento tende a considerarli sinonimi; si legge, infatti, nel documento che “il bilancio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo

¹⁹ I risultanti derivanti dall’apertura di un nuovo segmento aziendale (o di mercato) possono, ad esempio, essere interessanti al fine di valutare i rischi e le opportunità dell’impresa indipendentemente dalla rilevanza, meramente quantitativa, dei risultati raggiunti dal nuovo segmento nel corso dell’esercizio.

decisionale dei destinatari” e inoltre che “errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto della rilevanza; essi in pratica non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari”.

4.2.3 *Attendibilità (Reliability)*

Altra caratteristica qualitativa delle informazioni contabili è costituita dall’attendibilità, cioè dall’assenza di errori rilevanti o di pregiudizi, in grado di fornire ai lettori del bilancio una rappresentazione fedele dell’operazione contabile considerata. L’attendibilità è specificata dai seguenti principi:

- Rappresentazione fedele (*Faithful Presentation*);
- Prevalenza della sostanza sulla forma (*Substance over form*);
- Neutralità (*Neutrality*);
- Prudenza (*Prudence*);
- Completezza (*Completeness*).

- *Rappresentazione fedele (Faithful Presentation)*

Per essere attendibile, un’informazione deve rappresentare fedelmente l’operazione o il fatto oggetto dell’informazione stessa. La maggior parte delle informazioni contabili è soggetta al rischio di non dare una fedele rappresentazione di ciò che è oggetto dell’informazione stessa; questo non a causa di pregiudizi ma, per le difficoltà insite, da un lato, nell’identificazione delle operazioni economiche che devono essere rilevate e, dall’altro, nell’applicazione delle tecniche valutative e di presentazione del bilancio.

- *Prevalenza della sostanza sulla forma (Substance over form)*

Nei Paesi anglosassoni la redazione del bilancio è regolata solo in minima parte dalle disposizioni di legge ma in modo prevalente dalla professione contabile, attraverso l’emanazione di raccolte di principi contabili. Le prescrizioni contenute nei principi contabili, pur non avendo un valore legale in senso stretto, sono considerate un punto di riferimento essenziale sia per gli organismi governativi che si occupano di mercati finanziari (si pensi alla SEC negli Stati Uniti) sia per la giurisprudenza, che in numerosi casi ne fa espresso riferimento.²⁰ In questi Paesi, l’attività svolta dalle associazioni professionali nell’elaborazione e nella diffusione dei principi contabili ha conosciuto uno sviluppo certamente superiore rispetto a quanto avvenuto nei Paesi europei-continentali.²¹

²⁰ G. ALBERTINAZZI, *Sostanza e forma nel bilancio d’esercizio*, Giuffrè, 2002

²¹ L’importanza assunta dalle associazioni professionali e dai principi contabili è peraltro strettamente legata alle differenti tipologie di sistemi giuridici presenti nei diversi contesti. I Paesi anglosassoni sono caratterizzati da un sistema di *common law*, in cui la regolamentazione contabile è lasciata alle associazioni professionali. Nei Paesi continentali, caratterizzati, invece, da un sistema di *civil law*, il ruolo svolto dalla professione contabile è di minor importanza, poiché essa si limita a completare, attraverso l’elaborazione dei principi contabili, le disposizioni legislative in materia contabile.

Lo sviluppo dei mercati azionari nei Paesi anglosassoni e la conseguente attenzione mostrata in particolare per gli azionisti ha fatto in modo che proprio in questi Paesi il principio della prevalenza della sostanza sulla forma abbia trovato la sua “codificazione” e piena applicazione. L’importanza delle associazioni professionali e il sistema del *common law* hanno accelerato tale introduzione.

Nei principi contabili internazionali elaborati dallo IASB, che come accennato in precedenza risentono dell’impostazione contabile anglosassone, tale principio è stato elaborato fin dalla prima stesura dello IAS 1 - *Disclosure of Accounting Policies* nel 1974. L’approfondimento del principio è avvenuto in ogni caso con l’elaborazione del *Framework* (1989), grazie al quale la prevalenza della sostanza sulla forma è stato inserito in un quadro concettuale complessivo capace di darne anche effettiva valenza pratica; ciò a maggior ragione dopo che molti dei principi contabili internazionali, elaborati o revisionati successivamente al *Framework*, ne hanno fatto espresso richiamo con riferimento a specifici trattamenti contabili.

Il *Framework* chiarisce che, nei casi in cui non esiste una perfetta concordanza tra l’aspetto sostanziale e quello giuridico-formale di un’operazione, la sostanza economica, piuttosto che la forma giuridica dell’operazione, rappresenta l’elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione in bilancio.

A titolo esemplificativo si riporta il caso di una vendita fittizia di un bene la cui proprietà risulta trasferita da un’apposita documentazione. La stipula di accordi a latere dell’operazione di vendita assicura in ogni caso al cedente (fittizio) i benefici economici del bene. In questo caso, la rilevazione di una vendita non rappresenterebbe fedelmente l’operazione e i beni ceduti dovrebbero continuare ad essere contabilizzati dal soggetto cedente.

Un classico esempio in cui trova l’applicazione il principio della prevalenza sulla forma è quello del leasing finanziario regolato dallo IAS 17 - *Leasing*²². Il principio contabile internazionale prevede, infatti, la distinzione tra leasing operativo e leasing finanziario sulla base dei rischi e dei benefici derivanti dalla proprietà del bene locato. I rischi comprendono, ad esempio, la possibilità di perdite derivanti da capacità inutilizzata o da obsolescenza tecnologica e di variazioni di rendimento dovute a cambiamenti nelle condizioni economiche; i benefici possono essere rappresentati dall’attesa d’utilizzo redditizio durante la vita economica del bene e di proventi dalla rivalutazione o dalla realizzazione del valore residuo.

22 Altri esempi in cui il principio della prevalenza sulla forma è stato espressamente richiamato per giustificare o proporre un metodo o una regola contabile sono rinvenibili nei seguenti principi: IAS 24, *Operazioni tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo*; IAS 31, *Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture*; IAS 32, *Strumenti finanziari: esposizione in bilancio*; IAS 18, *Ricavi*; IAS 38-*Attività immateriali*, IAS 39-*Strumenti finanziari: rilevazione e misurazione*.

Come si potrà notare, le categorie di “rischi” e “benefici” individuati dallo IAS 17 non attengono a condizioni giuridiche ma ad elementi economici.

Un leasing è classificato come finanziario se trasferisce in modo sostanziale tutti i benefici e i rischi derivanti dalla proprietà; al contrario, è classificato come operativo se di fatto tale trasferimento non avviene.

In base alla distinzione sopraindicata e facendo esplicito riferimento al principio della sostanza sulla forma, lo IAS 17 prevede che nelle operazioni di leasing finanziario, il locatario avendo la possibilità di riscattare il bene locato al termine del contratto ad un prezzo sufficientemente inferiore al suo valore di mercato, si possa considerare da subito come effettivo titolare dei rischi e dei benefici derivanti dal bene stesso. Si prevede dunque la contabilizzazione del bene locato tra le attività del bilancio del locatario mentre tra le passività è inserito il debito al netto degli oneri finanziari (metodo finanziario). L’aspetto sostanziale dell’operazione, cioè il trasferimento al locatario dei benefici e dei rischi del bene locato per la maggior parte della vita utile del bene, prevale quindi sull’aspetto giuridico-formale, in base al quale il locatario non acquisisce la proprietà del bene locato.²³

Il principio, cui si fa espresso riferimento in molti principi contabili internazionali, costituisce dunque un concetto di fondamentale importanza nella redazione di bilanci IASB mentre, attualmente, non è presente né all’interno della IV direttiva CEE né tra le norme del codice civile.

E’ importante sottolineare in ogni caso come sia a livello comunitario sia nazionale si sta assistendo ad una notevole convergenza nei confronti del suddetto principio.

A livello europeo, la nuova direttiva CE (approvata dal Consiglio Europeo nei giorni scorsi), modificativa della IV direttiva CEE²⁴ prevede, infatti, l’inserimento del criterio della sostanza sulla forma, chiarendo come sia in linea con il postulato generale della rappresentazione veritiera e corretta della situazione della società. La stessa direttiva ammette però come il problema non è tanto relativo alla contabilizzazione di questi importi “quanto al loro inserimento negli schemi prescritti dalla direttiva stessa per la presentazione del Conto profitti e perdite e dello Stato patrimoniale”. La modifica concede, quindi, la possibilità agli Stati membri di consentire o prescrivere che, nel determinare la voce dello schema di presentazione del bilancio nella quale va contabilizzato un certo importo, si tenga conto della sostanza oltre che della forma di un contratto o di un’operazione aziendale.

23 Si noti che l’impostazione assunta con riguardo alle operazioni di leasing finanziario è una diretta conseguenza del significato che i principi contabili internazionali assegnano al concetto di attività. (capitolo 5).

24 Sui motivi che hanno determinato l’attuale revisione delle direttive IV e VII direttiva CE ed, in particolare, la necessità di inserire il principio considerato si veda FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *L’impatto degli IAS sui profili evolutivi della disciplina nazionale e comunitaria*, Studio n. 8/2002.

A livello nazionale il principio non è presente nelle norme del codice civile mentre è richiamato, per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico, dalla normativa speciale relativa al settore bancario.

In particolare, il D.Lgs n. 87/92, in tema di bilanci bancari dispone all'art. 7, c. 4, che le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto "*possono stabilire che i conti del bilancio siano redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione*". Nel rispetto di tale principio, nelle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, grazie al Provvedimento del 1992, successivamente sostituito da quello del 1995,²⁵ tuttora vigente, ci si occupa in particolare:

- delle operazioni in titoli e valuta, prescrivendo che i conti siano interessati dalle operazioni di acquisto, di sottoscrizione e di vendita solo al momento del regolamento di tali operazioni; tale momento corrisponde, per i titoli di debito, con il giorno di decorrenza degli interessi, per i titoli di capitale, al giorno della liquidazione di borsa e per le valute, al momento del regolamento. Vi è quindi una chiara applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma poiché secondo le regole giuridiche, la vendita e l'acquisto di titoli si perfeziona con il consenso, in caso di titoli individuati, altrimenti con la specificazione o con la consegna, ma non rileva mai il momento del regolamento;
- delle operazioni di pronti contro termine, stabilendo che la vendita di attività (come ad esempio di titoli) con obbligo di rivendita a termine da parte del cessionario, a condizioni prefissate, si configuri come un riporto, considerando il prezzo pagato come un prestito, non movimentando quindi le attività oggetto di compravendita. Queste ultime rimarrebbero iscritte nel bilancio del cedente. Il rispetto del principio della *substance over form* si ha poiché non assume rilevanza il doppio trasferimento della proprietà dei titoli bensì il fatto che, per effetto delle caratteristiche dell'operazione (obbligo di rivendita a condizioni prefissate) non vi sia un effettivo trasferimento dei rischi e dei benefici derivanti dall'operazione²⁶.

Al contrario, nel D.Lgs n. 127/91 con riferimento ai bilanci delle imprese non bancarie non si fa alcun cenno al principio in parola. Recentemente, il legislatore nazionale, attraverso il D.Lgs n. 6/2003, attuativo della Legge delega per la Riforma del diritto societario, in considerazione della progressiva introduzione dei principi contabili internazionali emanati dallo IASB e della nuova direttiva CE, di cui si accennava sopra, ha ritenuto di inserire tale principio tra le norme codicistiche che regolano la redazione del bilancio seppur, come sostenuto da taluni autori, con una formula piuttosto oscura e ibrida.²⁷

²⁵ BANCA D'ITALIA, 16 gennaio 1995, *Istruzioni per la redazione del bilancio d'impresa e del bilancio consolidato delle banche e delle società capogruppo di gruppi bancari*, in G.U. Serie generale n. 25 del 31 gennaio 1995.

²⁶ G. ALBERTINAZZI, *Sostanza e forma nel bilancio d'esercizio*, Giuffrè, 2002.

²⁷ U. CACCIAMANI, *Bilanci, la sostanza in primo piano. Ma la prevalenza sulla forma è indicata in modo poco chiaro*, ITALIA OGGI, 30 ottobre 2002.

Il legislatore delegato, come previsto dall'art. 6, lett. c, della Legge di delega, nel dettare una specifica disciplina per gli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie, ha introdotto una disposizione a carattere generale (art. 2423-*bis* c.c., p. 1) in base alla quale nella valutazione di ciascuna posta contabile, si deve tener conto anche della “*funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato*”, oltre che dei criteri indicati allo stesso punto (continuità aziendale, prudenza).

La dizione è evidentemente difforme sia dalla terminologia utilizzata nella nuova direttiva CEE sia dalla normativa prevista per le banche e gli enti creditizi (D.Lgs n. 89/92, art. 7, c. 4). L'intento generale, dichiarato nella relazione che accompagna il D.Lgs n.6/2003, di dare prevalenza agli aspetti sostanziali piuttosto che a quelli giuridico - formali di un'operazione aziendale nel disciplinare le operazioni sopraindicate, se da un lato ha trovato piena applicazione con riguardo alla disciplina dettata per le operazioni di pronti contro termine²⁸, è stato parzialmente disattesa per le operazioni di leasing finanziario, per le quali è stata mantenuta l'attuale prassi contabile che privilegia la forma piuttosto che la sostanza economica dell'operazione. Le operazioni di leasing finanziario continueranno, infatti, ad essere contabilizzate secondo il *metodo patrimoniale*, prevedendo l'iscrizione dei beni locati tra le attività del locatore, cioè di colui che ne ha la proprietà giuridica ma non l'effettivo controllo, anche se in nota integrativa (ed è questa la novità introdotta dal decreto) dovranno essere indicate informazioni tali da evidenziare gli effetti che l'applicazione del *metodo finanziario* avrebbe sul bilancio.²⁹

A livello di principi contabili nazionali, il documento n. 11, considera il principio della prevalenza della sostanza sulla forma come uno dei postulati di bilancio, sottolineandone l'importanza in relazione sia all'utilità del bilancio per gli utilizzatori sia al fine di fornire una rappresentazione fedele e corretta della gestione aziendale. La sostanza è qualificata come “l'essenza necessaria dell'evento o del fatto, ossia la vera natura dello stesso”. Peraltro, pur ammettendo che nella maggior parte dei casi vi sia concordanza tra l'aspetto sostanziale e quello formale di un'operazione, lo stesso documento sottolinea che nelle situazioni in cui ciò non si verifica, “la sostanza economica rappresenta l'elemento prevalente per la con-

²⁸ Per tali operazioni, il legislatore delegato ha sostanzialmente ripreso la disciplina prevista dalla normativa e dalla prassi con riguardo ai bilanci bancari. Il nuovo art. 2424-bis recita, infatti, al 5 comma, che “le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore”. Tali operazioni devono quindi essere iscritte da parte del cessionario (acquirente) come crediti verso il cedente e da parte del cedente come debiti verso il cessionario, mentre i titoli continuano a figurare nel bilancio del cedente.

²⁹ Il nuovo punto 22 dell'art. 2427 c.c stabilisce infatti che “le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interessi pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio”.

tabilizzazione, valutazione e esposizione dell’evento in bilancio”. La previsione è quindi in linea con l’impostazione assunta dai principi contabili internazionali.

Senonché il principio rimane piuttosto indeterminato, almeno da un punto di vista pratico-applicativo. Il documento n. 11 riporta, infatti, a titolo esemplificativo, alcuni casi in cui, oltre alla sostanza economica dell’operazione, bisogna considerare gli aspetti formali (contrattuali e giuridici) per le eventuali limitazioni imposte dalla vigente legislazione. Tali casi riguardano:

- le norme civilistiche relative a particolari fattispecie che possono imporre una specifica contabilizzazione che differisce da quella basata sulla sostanza economica dell’operazione (ad esempio, come precedente visto, nelle operazioni di leasing finanziario)
- le norme civilistiche che impongono la rilevazione dell’operazione in base agli aspetti formali ma non impediscono che gli effetti dell’operazione possano essere trattati contabilmente secondo gli aspetti sostanziali. Ad esempio l’operazione di vendita (sale) e concomitante operazione di leasing finanziario (lease back) costituisce da un punto di vista sostanziale un’operazione di finanziamento; in tal caso è necessario rilevare contabilmente la vendita in quanto il relativo contratto non può essere ignorato, ma la norma civilistica non impedisce il differimento della plusvalenza che va accreditata a conto economico gradualmente, sulla base della durata del contratto di leasing (operazioni di lease back);
- norme tributarie impongono una contabilizzazione ovvero la richiedono come condizione per conseguire benefici fiscali altrimenti non ottenibili rispetto ad una contabilizzazione basata sulla sostanza economica (esigenza questa eliminata dal D.Lgs n. 6/2003)³⁰.

Dagli esempi riportati, è evidente come il principio della sostanza sulla forma troverebbe applicazione solo e soltanto quando non in contrasto con la forma giuridica dell’operazione; la circostanza svuoterebbe, quindi, il principio da ogni implicazione, in particolare se confrontato con l’importanza che riveste a livello internazionale.

• *Neutralità (Neutrality)*

Altro aspetto che qualifica l’attendibilità dell’informazione contabile secondo il modello del *Framework* è la neutralità, cioè l’assenza di pregiudizi da parte di chi redige il bilancio. Un bilancio non è neutrale se, nello scegliere o nel presentare un’informazione, riesce ad influenzare una decisione o un giudizio al fine di ottenere un risultato predeterminato; il criterio si sostanzia quindi nel divieto all’utilizzo di specifiche politiche contabili che possono avvantaggiare alcuni gruppi di interesse rispetto ad altri.

³⁰ Nel caso sub a) e c), nei quali non si può procedere ad una contabilizzazione in base alla sostanza dell’operazione, il documento raccomanda che in nota integrativa siano forniti tutte le informazioni e i dati atti ad esprimerla.

Il principio della neutralità non è presente tra i principi generali per la redazione del bilancio fissati dall'art. 2423-*bis* del Codice Civile mentre è ripreso, in modo sostanzialmente identico al *Framework*, dal principio contabile nazionale n. 11 in cui si afferma che *“il bilancio d'esercizio deve essere preparato per una moltitudine di destinatari e deve fondarsi pertanto su principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi.*

Il documento n. 11 afferma, inoltre, che la neutralità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del bilancio e soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi; si pensi, ad esempio, alla determinazione della vita utile di impianto o alla svalutazione del magazzino. L'imparzialità o la neutralità va, quindi, intesa come *“l'applicazione competente ed onesta del procedimento di formazione del bilanci, che richiede discernimento, oculatezza, e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi”*. Politiche di bilancio tendenti al livellamento dei redditi, attraverso taciti accantonamenti nei *“periodi favorevoli”* e tacite utilizzazioni nei *“periodi sfavorevoli”* sono quindi in netto contrasto con il principio in parola nonché con le finalità stesse del bilancio.

In merito alla neutralità del bilancio, è da sottolineare il lungo dibattito che si è acceso per lunghi anni all'interno della dottrina ragionieristica, sul problema delle interferenze fiscali. Il c.d. *inquinamento fiscale* del bilancio si verifica ogni qual volta le norme fiscali, nelle operazioni di calcolo dell'imponibile, impongono al contribuente l'effettuazione di rettifiche nei valori del bilancio d'esercizio che non hanno alcuna giustificazione da punto di vista economico-aziendale³¹. Nel bilancio d'esercizio, venendo meno il principio della neutralità, confluiscono, quindi, interessi profondamente diversi; da un lato quelli dell'Amministrazione finanziaria tesi ad evitare una sottostima dei componenti positivi di reddito ed una prudentiale valutazione di quelli negativi, dall'altro quelli della disciplina contabile tesi ad informare gli utilizzatori in modo veritiero e corretto della realtà aziendale.

L'incompatibilità tra le finalità del bilancio d'esercizio e la determinazione del reddito fiscale è chiaramente espressa anche dal principio contabile n. 11 in cui si legge che *“le finalità del bilancio non s'identificano con la determinazione del reddito ai fini fiscali. Il bilancio deve esporre la passività fiscale dell'impresa, ma ciò non significa che il reddito economico debba identificarsi col reddito imponibile”*.

³¹ Nel nostro ordinamento giuridico, la correlazione tra normativa fiscale e normativa civilistica, è sancita dall'art. 52 del TUIR (Testo Unico sulle imposte dei redditi) in cui si legge che *“il reddito imponibile è determinato apportando al risultato netto del Conto Profitti e Perdite, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri prestabiliti nelle disposizioni del Testo Unico”*. Queste variazioni, finalizzate al soddisfacimento dell'interesse dell'Amministrazione finanziaria, costituiscono, quindi, l'insieme delle deroghe fiscali ai criteri di determinazione dell'utile civilistico.

Nonostante le considerazioni sopraccitate, nel nostro ordinamento la previsione dell'art. 2426, c. 2, c.c. ha legittimato, di fatto, tali interferenze, prevedendo la possibilità per i redattori del bilancio di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie mentre l'art. 2427 c.c stabilisce che in nota integrativa debbano essere indicati i motivi di tali rettifiche ed accantonamenti ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico. Solo recentemente, con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 6/2003, il 1° gennaio 2004, che ha previsto l'abrogazione delle norme in questione, tale possibilità non sarà più concessa, riconoscendo la separata ed indipendente determinazione del reddito fiscale rispetto al sistema contabile civilistico.

Tale separazione sarà ottenuta disponendo la predisposizione e la presentazione, in dichiarazione dei redditi, di un apposito prospetto che evidenzi:

- a) le variazioni negative o positive apportate al reddito determinato secondo le norme codicistiche per giungere all'imponibile fiscale;
- b) i valori delle voci patrimoniali riconosciute ai fini fiscali, se diversi da quelli indicati nel bilancio d'esercizio. L'Amministrazione Fiscale si accontenterà quindi di determinare l'imponibile fiscale con rielaborazioni extracontabili e successive alla redazione del bilancio civilistico.

- *Prudenza (Prudence)*

La valutazione di talune poste contabili presenta senza dubbio un maggior grado di incertezza rispetto ad altre; si pensi alla stima della probabile vita utile di un impianto, alla riscossione di un credito di dubbia esigibilità. La valutazione di tali poste deve avvenire, secondo il modello contabile dello IASB, attraverso il principio della prudenza. Esso si sostanzia nell'uso di un certo grado di cautela nell'esercizio del giudizio discrezionale dei redattori, tale cioè da non consentire la sopravvalutazione delle attività e dei ricavi né la sottovalutazione delle passività e dei costi³²; tali situazioni inficerebbero, infatti, sulla neutralità e, conseguentemente, sull'attendibilità del bilancio. Il principio della prudenza è qualificato, peraltro, dallo IASB come derivazione del più generale principio dell'attendibilità dell'informazione contabile con un'importanza decisamente inferiore rispetto a quella assunta dai principi di competenza e di continuità operativa (vedi tabella 1).

Nella IV direttiva, e conseguentemente nel nostro ordinamento, il principio della prudenza assume invece un'importanza sicuramente maggiore, rientrando tra i criteri generali per la redazione del bilancio. Infatti mentre nel *Framework*, la prudenza è definita come un mero atteggiamento senza specificarne le implicazioni

**Codice
civile e
prassi
contabile**

³² Il paragrafo n. 37 del *Framework* specifica che l'esercizio della prudenza non deve consentire, ad esempio, la creazione di riserve occulte, né la deliberata sottostima di ricavi e attività o la sovrastima di passività e costi.

pratiche sulla redazione del bilancio, l'articolo 2423-*bis* del Codice civile stabilisce che:

- la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza (p. 1);
- si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio (p. 3)
- si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo (p. 4).

L'atteggiamento prudenziale voluto dal nostro legislatore si esplicita, quindi, nell'iscrizione in bilancio delle perdite anche solo “presunte” o “potenziali” ma non degli utili “sperati”. Tale cautela obbliga, quindi, all'adozione di un sostanziale “pessimismo” nelle valutazioni (art. 2426 c.c.) (attribuzione del minor valore tra il costo sostenuto e il valore di presumibile realizzazione sul mercato, in caso di attivo circolante, o il valore durevole determinato a fine esercizio, in caso di attivo immobilizzato) tesa a contrapporsi all'eccessivo, e talora strumentale, ottimismo dei redattori del bilancio.³³

Con riferimento al concetto di realizzazione degli utili, peraltro, né il codice civile né i principi contabili nazionali ne forniscono una precisa definizione, anche se, in dottrina e nella prassi contabile, si ritiene che un costo e un ricavo si considerino realizzati quando sono definitivamente quantificati attraverso un prezzo di acquisto e un prezzo di vendita. Il reddito d'esercizio può essere rilevato nel bilancio quando i ricavi sono realizzati con evidenza verificabile e quindi la loro determinazione è oggettiva in quanto misurata dal prezzo di vendita che si è formato nello scambio.

Da un punto di vista concettuale, l'applicazione del principio della prudenza trova la sua logica nella necessità di cautelarsi da eventi aziendali di cui al momento della redazione del bilancio non si conoscono né l'*an*, né il *quantum* o il tempo della loro manifestazione. Nella sostanza, l'adozione di valutazioni di tipo prudenziale ha come principale scopo quello di salvaguardare l'integrità del capitale sociale, che risulterebbe annacquato in caso di sopravvalutazioni dell'attivo. La dottrina ragionieristica e quella giuridica sono concordi nel ritenere che la funzione principale del capitale sociale sia, infatti, quella di costituire una garanzia nei confronti dei creditori sociali o più in generale dei terzi; questo a maggior ragione nelle società con personalità giuridica, dove il capitale costituisce la sola salvaguardia per i terzi. Il bilancio, pur essendo redatto in base ai concetti di neutralità, chiarezza e correttezza, per il tramite del principio della prudenza, tende quindi a privilegiare taluni “stakeholders”, i creditori e gli obbligazionisti, piuttosto che altri.

³³ M. LACCHINI, R. TREQUATTRINI, *Ascesa e declino del principio di prudenza nel sistema contabile italiano: riflessioni critiche*, RIREA, luglio-agosto 2002.

L'importanza che il principio della prudenza assume invece nell'impianto dei principi contabili internazionali è decisamente più sfumata. In primo luogo, come già ricordato, la prudenza è un concetto che qualifica l'attendibilità delle informazioni contabili, non ha, quindi, una valenza autonoma come accade nel nostro ordinamento. La dottrina contabile anglosassone, di cui risente fortemente l'impostazione dello IASB, ha, infatti, fortemente criticato il principio della prudenza, ritenuto in taluni casi limitativo di altri principi fondamentali quali quello della realizzazione e della competenza economica.

Il sistema contabile IASB ammette, infatti, che la rilevazione dei ricavi e dei costi possa avvenire anche in momenti precedenti rispetto a quello tradizionale del realizzo finale o della vendita per la loro contabilizzazione. Un utile esempio riguarda la metodologia valutativa del *fair value*, che soprattutto a livello internazionale sta diventando progressivamente il criterio valutativo di riferimento in sostituzione del costo storico.

Non solo gli ultimi principi elaborati dallo IASB (IAS 38, *Attività immateriali*; IAS 39, *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*; IAS 40, *Investimenti in immobili*; IAS 41, *Attività Agricole*) prevedono la valutazione di tali operazioni con questa metodologia ma anche l'attuale revisione degli IAS e le recenti modifiche alla IV Direttiva tendono a privilegiare il *fair value* rispetto al costo storico.

Da un punto di vista strettamente contabile, qualora un elemento è valutato al *fair value*, l'eventuale variazione di valore deve essere riportata nel conto economico, contribuendo, in tal modo, alla determinazione del risultato d'esercizio, indipendentemente dal fatto che l'attività sia stata venduta o comunque realizzata.

Si pensi ad un titolo acquistato nel corso del 2002 al costo di € 1.000 con un valore di mercato alla fine dello stesso esercizio di € 1.050. La contabilizzazione avverrà al 31 dicembre 2002

Valutazione al fair value

Al 31 dicembre 2002, il titolo è iscritto nello Stato Patrimoniale con un valore di 1.050 mentre in Conto economico si rileva il provento per € 50.

Valutazione al costo

Al 31 dicembre 2002, il titolo è iscritto nello Stato Patrimoniale al valore di costo pari a € 1.000 mentre non è interessato il Conto economico. Il provento di € 50 potrebbe essere inserito in Conto economico soltanto qualora nel corso del successivo esercizio, 2003, il titolo fosse venduto.

L'applicazione del criterio sarebbe, quindi, in netto contrasto con le norme del nostro Codice poiché, di fatto, potrebbe comportare la contabilizzazione di utili solo “virtuali”, cioè non realizzati secondo l'impostazione del nostro sistema contabile. Su questo aspetto, quindi, le divergenze rispetto ai principi contabili internazionali appaiono sicuramente più marcate. Tale differenza, come vedremo nei paragrafi che seguono, deriva dalla diversa configurazione del reddito; da un lato quella di reddito “distribuibile” tipica della prassi contabile italiana ed europea, dall'altro, quello di reddito “prodotto” tipica dei principi contabili internazionali.

E' opportuno rilevare come a livello europeo si assiste ad una notevole apertura nei confronti del principio del *fair value*. La direttiva Ce n. 65/2001 inserisce la nuova sezione 7-*bis* “Valutazione al valore equo” all'interno IV direttiva CEE, prevedendo all'art.42-*bis* la possibilità per gli Stati membri di “autorizzare o imporre, per tutte le società o per talune categorie di attività, la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati”.³⁴ Il legislatore comunitario, in deroga al criterio del costo, concede quindi di effettuare la valutazione al *fair value* per i solo strumenti finanziari.

La nuova direttiva Ce, modificativa anch'essa della IV direttiva Cee, amplia notevolmente l'ambito applicazione del principio. Attraverso l'inserimento dell'articolo 42-*sexies* si prevede infatti che in deroga al criterio del costo, gli “Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle società o per taluni tipi di società, che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al valore equo”.³⁵

- *Completezza (Completeness)*

L'ultima caratteristica che qualifica l'attendibilità dell'informazione è rappresentata dalla completezza. L'informazione contabile non può essere considerata completa se una qualche omissione può renderla falsa e comunque fuorviante, e quindi inattendibile e priva della qualità della significatività.

4.2.4 *Confrontabilità (Understandability)*

Il postulato della confrontabilità assume una rilevanza centrale nell'ambito dei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali. Il confronto spazio-temporale tra le informazioni contabili costituisce, infatti, uno strumento essenziale per valutare l'andamento della gestione aziendale e la conseguente assunzione delle opportune decisioni da parte dei destinatari di tali informazioni. In particolare, gli investitori, principali utilizzatori dei bilanci redatti secondo il modello IASB, ricavano da tale confronto informazioni rilevanti al fine di acquisire, vendere o mantenere le azioni della società, potendo valutare le prospettive reddituali e finanziarie, gli andamenti negativi degli stessi dati verificatesi nel corso dell'esercizio passato nonché i *trend* di crescita.

La comparabilità dei prospetti di bilancio assume inoltre una duplice aspetto: il confronto può avvenire, infatti, sia con riguardo al bilancio di una stessa impresa

³⁴ Il nuovo art. 42-ter stabilisce che “il valore equo è determinato con riferimento:

- a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato affidabile; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo; o
- b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato affidabile; questi modelli e tecniche di valutazione e devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato”.

³⁵ E' da segnalare che la direttiva n. 65/2001 dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 1° gennaio 2004 mentre la recente direttiva entro il 1° gennaio 2005.

in momenti diversi (confronto temporale) sia in relazione a bilanci di imprese diverse (confronto spaziale). Nel primo caso si potrà analizzare l'evoluzione temporale dei risultati economici e della struttura patrimoniale mentre nel secondo caso sarà possibile apprezzare le diverse realtà imprenditoriali sintetizzate attraverso i bilanci.

L'apprezzamento del principio della confrontabilità dipende comunque dall'omogeneità nel tempo, sia nell'ambito di una stessa impresa sia per imprese diverse, dei criteri di valutazione e rappresentazione delle operazioni aziendali. Questo non significa che i redattori del bilancio non possano modificare i criteri contabili adottati in precedenza³⁶, bensì che, qualora si modificano tali criteri, l'utilizzatore debba conoscere non solo i criteri adottati e le eventuali variazioni intervenute ma anche i relativi effetti sui risultati economici e sulla struttura patrimoniale e finanziaria.

In quest'ottica, lo IAS 1 prevede il principio della costanza d'applicazione nella redazione del bilancio, intesa come principio della continuità di presentazione e classificazione delle poste contabili³⁷. Il principio stabilisce, infatti, che la struttura e la classificazione delle voci di un bilancio non può essere modificata da un esercizio all'altro a meno che non:

- vi sia un cambiamento significativo della natura delle operazioni o una revisione della struttura del bilancio non comporti una migliore rappresentazione dei fatti o delle operazioni aziendali; o
- la modifica sia richiesta da un principio contabile internazionale o da un'interpretazione.

Per dare pratica applicazione al principio della confrontabilità, il *Framework* richiede che nei bilanci, accanto ai valori dell'esercizio, siano contenuti anche i corrispondenti valori degli esercizi precedenti. Lo IAS 1 stabilisce, infatti, che devono presentarsi informazioni comparative per il periodo precedente per tutti i dati inclusi in un bilancio; tali informazioni possono assumere anche forma narrativa e descrittiva quando ciò sia rilevante per la comprensione dei bilanci. Se rispetto all'esercizio precedente sono stati modificati taluni criteri contabili, i dati comparativi devono essere riclassificati, assicurando, anche in questo caso, il necessario confronto tra dati.

³⁶ Il *Framework* chiarisce, infatti, al paragrafo 41, come “l'esigenza della comparabilità non dovrebbe essere confusa con la uniformità e non dovrebbe, perciò, diventare un impedimento all'introduzione di miglioramenti nei principi contabili adottati. Non è auspicabile, infatti, per un'impresa insistere con le medesime tecniche contabili nella rilevazione di operazioni o altri accadimenti se la tecnica adottata non è in linea con le caratteristiche della significatività e dell'attendibilità. Neppure è corretto per un'impresa mantenere invariata la propria tecnica contabile, quando esistono alternative con maggior significatività e attendibilità”.

³⁷ Il principio generale della continuità di applicazione dei principi contabili è descritto nello IAS 8 e non sarà oggetto di approfondimento in questo studio.

Nelle norme del Codice Civile il principio, pur non rientrando tra i principi generali per la redazione del bilancio, si ricava indirettamente dalla previsione dell'art. 2423, c. 5 che stabilisce l'obbligo di fornire in bilancio i corrispondenti dati dell'esercizio precedente per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. La stessa norma prevede inoltre che, qualora le voci non siano comparabili³⁸:

- a) quelle dell'esercizio precedente devono essere adattate;
- b) e conseguentemente la non comparabilità e l'adattamento devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

La previsione dell'art. 2423, c. 5, è completata, inoltre, da altre disposizione del Codice Civile che impongono il rispetto delle condizioni di comparabilità attraverso:

- *la costanza della forma di presentazione*. La comparabilità dei dati di bilanci passa, infatti, per il rigido rispetto degli schemi di bilancio previsti dal Codice Civile. (artt. 2423-ter, c.1, 2424 e 2425 c.c);
- *alla costanza dei criteri di valutazione*. L'art. 2323-bis, c. 1, p. 6, precisa che i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio ad un altro. E' consentito ai redattori del bilancio derogare al principio qualora se ne indichino in nota integrativa le motivazioni e gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica;
- *l'evidenziazione di eventi di natura straordinaria*. L'art. 2425, lett. e) e l'art. 2427, n. 13 prevedono rispettivamente l'evidenziazione degli eventi di natura straordinaria nelle apposite voci del conto economico e la loro descrizione in nota integrativa qualora il loro ammontare risulti apprezzabile.

Il principio contabile n. 11 dedica ampio spazio al principio della confrontabilità, riprendendo sostanzialmente le definizioni del *Framework* e dello IAS 1. Anche nell'ambito dei principi nazionali, la confrontabilità è intesa sia a livello di singola azienda sia rispetto ad imprese diverse.

Nel primo caso il documento precisa che, la confrontabilità dei bilanci a date diverse è possibile solo se rispettate le seguenti condizioni:

- la forma di presentazione deve essere costante, cioè il modo di esposizione (classificazione, separazione ed identificazione per gruppi omogenei) delle voci deve essere uguale o almeno comparabile);
- i criteri di valutazione adottati devono essere mantenuti costanti;
- i mutamenti strutturali (acquisizioni fusioni, scorpori ecc...) e gli eventi di natura straordinaria sono chiaramente evidenziati.

Nel secondo caso, la confrontabilità è più difficile da ottenere poiché le imprese possono utilizzare criteri alternativi di valutazione, per cui le differenze sorgano

³⁸ Si pensi, ad esempio, al caso di operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni o scorpori, dopo le quali ha poco rilevanza confrontare il bilancio di un'impresa in momenti diversi.

non tanto dalle diverse strutture utilizzate o dalla diversa natura dei fatti economici, ma dagli stessi criteri valutativi utilizzati. La completa comparabilità tra i bilanci di varie imprese si verificherà solo nei limiti in cui sarà possibile l’eliminazione dei criteri alternativi; il principio ammette, quindi, che “finché tale obiettivo non sarà raggiunto, sarà necessario mettere in evidenza nel bilancio i criteri di valutazione adottati, le circostanze che giustificano i cambiamenti di criterio ed i loro effetti”.

5. Elementi di struttura del bilancio d’esercizio (*Balance Sheet and Income Statement elements*)

Il *Framework*, dopo aver definito le finalità e i postulati di bilancio, identifica gli elementi di struttura del bilancio d’esercizio, cioè le macroclassi in cui devono essere raggruppati gli effetti economico-contabili delle operazioni e degli altri accadimenti aziendali. Il documento tratta, quindi, prima la definizione di questi elementi e, successivamente, le condizioni per il loro riconoscimento in bilancio (cap. 6).

Gli elementi di struttura collegati alla situazione patrimoniale sono le attività, le passività e il patrimonio netto, quelli associati al risultato economico sono i costi e ricavi. Il rendiconto finanziario riflette normalmente sia i valori del conto economico sia variazioni dello stato patrimoniale.

Non sempre però le poste contabili che soddisfano le definizioni degli elementi di struttura devono essere iscritte nel bilancio d’esercizio; molte poste contabili che soddisfano tali definizioni potrebbero infatti non soddisfare i requisiti per il loro riconoscimento nel bilancio d’esercizio.

Con riferimento alla situazione patrimoniale, il *Framework* individua tre elementi di struttura:

- le **attività** sono *risorse controllate dall’impresa, risultato di operazioni svolte in passato, dalle quali sono attesi benefici economici futuri*; (*Framework*, 49-a)

La definizione implica in primo luogo la considerazione che possono far parte delle attività, cioè del capitale di un’impresa, anche beni su cui la stessa non vanta diritti giuridicamente riconosciuti, compreso quello di proprietà. In genere, il controllo di una risorsa esiste quando l’impresa né ha la proprietà, o dei diritti legali simili, a meno che non possa essere dimostrato che la proprietà o l’esistenza di altri diritti legali non implicino necessariamente il controllo del bene.

Il controllo di una risorsa, infatti, potrebbe esistere anche quando l’impresa non ne ha la proprietà. Ad esempio, nei contratti di leasing finanziario, chi assume i

rischi e i benefici derivanti dall'uso dei beni locati, cioè il controllo dei beni (locatario), non né è il proprietario; da un punto di vista contabile, lo IAS 17 impone la contabilizzazione di tali beni tra le attività del locatario (*metodo finanziario*). L'impostazione è peraltro in linea con il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

La differenza con la nostra prassi contabile è dunque sostanziale. Rispetto a quanto prescritto dal Codice civile e dai principi contabili nazionali, in cui peraltro non è presente nessuna definizione di attività (né degli altri elementi di struttura del bilancio), il modello IASB non ritiene essenziale, per l'iscrizione in bilancio di un'attività, l'effettiva proprietà giuridica del bene. Ritornando all'esempio delle operazioni di leasing finanziario, la prassi contabile italiana prevede l'iscrizione dei beni locati tra le attività del locatore, colui che la proprietà del bene pur non esercitando l'effettivo controllo sui beni stessi (*metodo patrimoniale*).

Altro esempio proposto dal *Framework* di beni iscritti in bilancio come attività anche se sugli stessi non esiste alcun diritto da parte dell'impresa è quello del *know how* ottenuto come risultato di una ricerca. Esso, infatti, può soddisfare la definizione di attività poiché l'impresa ne controlla i benefici che da esso deriveranno, anche senza averne alcun diritto riconosciuto.

Un'attività è il risultato di un'operazione o di altri eventi verificatisi in passato (*Framework*, 58); conseguentemente, eventi o operazioni di cui ci aspetta un accadimento futuro non soddisfano la definizione di attività. Ad esempio, l'intenzione di acquistare delle merci non prevede l'iscrizione di tali beni tra le attività.

Con riferimento alla definizione di beneficio economico futuro il *Framework* chiarisce che esso è rappresentato dalla capacità di contribuire, direttamente o indirettamente, all'afflusso di risorse finanziarie nell'impresa (*Framework*, 53). Questa capacità può essere tale da generare anche risorse convertibili in flussi finanziari oppure in minori flussi finanziari in uscita (si pensi ad un diverso processo produttivo che sia in grado di contenere i costi di produzione).

Il beneficio economico futuro può derivare all'impresa in vari modi, ad esempio;

- rimanenze, impianti, macchinari e Know-how possono essere utilizzati nella produzione di beni o servizi destinati alla vendita;
 - disponibilità liquide o equivalenti, crediti, titoli destinati alla vendita possono essere scambiati con altre attività;
 - disponibilità liquide o equivalenti possono essere utilizzati per l'estinzione di una passività;
 - disponibilità liquide o equivalenti possono essere distribuite ai proprietari dell'impresa.
- le **passività** sono *obbligazioni attuali dell'impresa nascenti da operazioni svolte in passato, il cui regolamento porterà alla fuoriuscita dall'impresa di risorse economiche che costituiscono benefici economici*; (*Framework*, 49-b)

L'obbligazione è il dovere o l'impegno assunto dall'impresa a tenere un determinato comportamento in conseguenza sia di norme contrattuali³⁹ o disposizioni di legge sia di una consolidata prassi commerciale. Se ad esempio, un'impresa decide come propria politica di riparare alcuni difetti dei propri prodotti, nonostante che essi si siano manifestati al termine del periodo di garanzia, gli importi, che saranno spesi relativamente ai beni già venduti, costituiscono una passività.

Un'obbligazione attuale è un concetto differente all' *impegno futuro*. La decisione di acquistare un'attività potrebbe rappresentare un impegno futuro non dando origine ad un'obbligazione attuale e conseguentemente ad una passività. Un'obbligazione si origina, infatti, solo al momento in cui il bene acquistato è consegnato oppure qualora l'impresa s'impegni irrevocabilmente all'acquisto del bene.⁴⁰

Le passività, così come le attività, derivano da operazioni o eventi passati. Operazioni o eventi di cui ci si aspetta un loro accadimento futuro non danno origine a passività. La distinzione tra eventi passati e eventi futuri è particolarmente importante per distinguere le passività dagli accantonamenti.

L'estinzione di una passività di un'obbligazione attuale può avvenire attraverso diverse modalità, ad esempio:

- il pagamento tramite disponibilità liquide o equivalenti come nel caso della maggior parte dei debiti;
- il trasferimento di altre attività;
- la fornitura di servizi;
- la sostituzione di un'obbligazione con un'altra;
- la conversione di un'obbligazione in patrimonio netto.

Un'obbligazione può estinguersi anche in altri modi, tra i quali la desistenza del creditore o la rinuncia di questo ai suoi diritti.

Alcune passività possono essere misurate solo utilizzando un notevole grado di stima; tali poste, dette *fondi*, rientrano, secondo i principi contabili internazionali, nella categoria delle passività. Al contrario, in altri Paesi i fondi non sono considerati come passività, “in quanto..... è adottata una definizione ristretta di passività che comprende soltanto gli importi che possono essere oggetto di valutazione senza stime”⁴¹ (*Framework*, 64).

³⁹ Ad esempio gli importi da pagare in seguito all'acquisto di merci e servizi.

⁴⁰ La natura irrevocabile dell'accordo è intesa nel senso che le conseguenze economiche dell'inadempimento dell'obbligazione lasciano scarso o nessun margine di discrezionalità all'impresa per evitare l'uscita di risorse verso la controparte (*Framework*, par. 61).

⁴¹ Nel nostro Paese, infatti, l'art. 2424 c.c. distingue nel passivo, i debiti (passività certe) nella sezione D e i fondi per rischi e oneri nella sezione B.

Un fondo accantonato che soddisfa la definizione di passività deve essere contabilizzato nello stato patrimoniale, anche quando il suo valore deve essere stimato; al contrario un accantonamento che non soddisfa la definizione di passività fornita dal *Framework* non è una passività e non deve essere contabilizzato nel bilancio. Come precedentemente accennato, in alcuni Paesi il termine accantonamento è usato per identificare somme stanziare per “coprire” rischi generali o rischi simili; in genere tali accantonamenti non soddisfano la definizione di passività fornita dal *Framework* poiché non si riferiscono né ad obbligazioni attuali né ad eventi passati.

In alcuni casi il termine “accantonamento” è utilizzato anche per descrivere la svalutazione di alcune attività. Ad esempio, lo IAS 30 si riferisce ad “accantonamenti per perdite su prestiti e anticipazioni” che deve essere dedotto dal valore totale dei prestiti ed anticipazioni (IAS 30, 45).

- il **patrimonio netto** è costituito dal *valore residuo delle attività dell'impresa dopo avere detratto tutte le passività*; (*Framework*, 49-c);

Il patrimonio netto è un valore residuale che può presentare delle sottoclassificazioni; in genere in una società con personalità giuridica possono essere indicati separatamente il capitale conferito dagli azionisti, gli utili non distribuiti, le riserve derivanti da utili netti e le riserve che rappresentano correzioni apportate per la conservazione del capitale. Tali suddivisioni possono essere molto significative per le esigenze decisionali degli utilizzatori soprattutto quando si evidenziano i vicoli legali alla distribuibilità del patrimonio netto.

Gli elementi di struttura che compongono il conto economico sono due:

- i **ricavi** sono *incrementi di benefici economici nel corso dell'esercizio sotto forma di afflusso o rivalutazione di attività o di decremento di passività; essi trovano riscontro nell'incremento della parte del patrimonio netto diversa da quella originariamente conferita dai partecipanti.*

Nella definizione di ricavi rientrano:

- i ricavi propriamente detti, derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa; ad essi ci si riferisce con un'ampia varietà di termini, tra cui le vendite, le prestazioni di servizi, gli interessi attivi, i dividendi, le royalties e gli affitti.
- i profitti di gestione, anche quelli non realizzati, che non necessariamente sorgono nel corso della gestione caratteristica; essi costituiscono incrementi di benefici economici per l'impresa e perciò non hanno natura diversa dai ricavi propriamente detti. I profitti includono, ad esempio, i realizzi di beni patrimoniali.

In genere un ricavo deve essere incluso nel conto economico qualora soddisfa i requisiti per la sua iscrizione (vedi capitolo successivo). Tuttavia, i principi contabili internazionali possono richiedere o permettere per talune poste, che soddisfa-

no la definizione di ricavo, di essere incluse nel patrimonio netto piuttosto che in conto economico; è il caso, ad esempio, di alcune riserve di rivalutazione di impianti e macchinari iscritte nel patrimonio netto.

La nozione di ricavi include quindi anche quella di profitto non realizzato; ad esempio quelli che hanno origine dalla rivalutazione di titoli mobiliari e dall'incremento dei valori contabili di attività a lungo termine. Quando questi proventi sono rilevati nel conto economico, sono di solito evidenziati separatamente, perché la loro conoscenza è utile per prendere decisioni economiche (*Framework*, 76).

- **i costi sono decrementi dei benefici economici nel corso dell'esercizio, sotto forma di deflusso o svalutazione di attività o di incremento di passività; essi trovano riscontro nel decremento della parte del patrimonio netto diversa da quella originariamente conferita dai partecipanti.**

Nella definizione di costi rientrano:

- costi che sorgono nel corso della gestione caratteristica dell'impresa, ad esempio, costi di vendita, i costi del personale e ammortamenti;
- perdite di gestione che non necessariamente sorgono nel corso della gestione caratteristica dell'impresa; essi costituiscono decrementi netti di benefici economici e come tali non sono diversi dagli altri costi. Le perdite di gestione includono, ad esempio, gli oneri derivanti da calamità naturali così come i costi derivanti dalla dismissione di beni patrimoniali.

La definizione di costo include anche le perdite non ancora realizzate, quali il maggior costo di un prestito contratto in valuta estera in caso di variazione del cambio di quella divisa.

Così come per le attività, un costo deve essere incluso nel conto economico qualora soddisfa i requisiti per la sua iscrizione (vedi cap. 6). Tuttavia, gli IFRS possono richiedere o permettere per talune poste, che soddisfano la definizione di costo, di essere incluse nel patrimonio netto piuttosto che in conto economico; è il caso, ad esempio, un disavanzo da rivalutazione iscritte nel patrimonio netto.

Strettamente legata ai concetti di costo e ricavo è la concezione del risultato economico. Come precedentemente descritto, la valutazione della *performance* aziendale ai fini decisionali degli utilizzatori rappresenta una condizione imprescindibile per la redazione di bilanci secondo la metodologia dei principi contabili internazionali. La dinamica gestionale dell'azienda può essere valutata sia attraverso informazioni di tipo finanziario sia attraverso informazioni di tipo reddituale.

I possibili utilizzatori devono trarre dal bilancio non solo informazioni riguardanti i flussi di cassa o equivalenti, nonché i tempi e la certezza degli stessi ma devono anche essere in grado di stimare la capacità dell'impresa di generare reddito in

futuro. L'utile è adottato, infatti, non solo come misura del reddito economico dell'esercizio ma anche come base per altre misurazioni quali la redditività del capitale investito o il rapporto utile per azione. Si configura quindi una concezione di **reddito prodotto**, influenzabile anche da ricavi o proventi non ancora realizzati, dovuti all'impiego di valori correnti per la valutazione delle attività. Nella prassi contabile comunitaria il reddito assume invece una configurazione di **reddito distribuibile**, ossia di un valore da utilizzarsi come base per la ripartizione degli utili prodotti alla fine di ciascun esercizio.

6. L'iscrizione delle poste in bilancio (*Recognition criteria*)

L'iscrizione è il processo di inserimento nello stato Patrimoniale o nel Conto economico di una posta che soddisfa le definizioni analizzate nel capitolo precedente. Una posta contabile che soddisfa le definizioni di elemento di struttura del bilancio deve essere iscritta quindi se:

- è probabile che ad essa si colleghi l'afflusso all'impresa o il deflusso di un futuro beneficio economico;
- essa può essere valutata in modo attendibile.

Una posta contabile che non soddisfa i requisiti sopraindicati non può essere iscritta nel bilancio d'esercizio. In alcuni casi quando una posta, pur non potendo essere iscritta in bilancio, è considerata significativa per la valutazione della situazione patrimoniale, del conto economico e delle variazioni nella struttura finanziaria, può essere utile ai fini decisionali menzionare l'informazione (generalmente nelle note al bilancio o in prospetti supplementari). Molto spesso, infatti, le aziende evidenziano importanti informazioni relative ai beni immateriali posseduti, ad esempio i marchi, anche se essi non soddisfano i requisiti per l'iscrizione in bilancio.

Probabilità di benefici economici

Una posta deve essere iscritta in bilancio solo se è probabile che ad essa si colleghi l'afflusso all'impresa o il deflusso di un futuro beneficio economico. Il *Framework* non fornisce nessun elemento per identificare il concetto di probabilità. Alcuni autori sostengono che per “probabile” bisogna intendere ciò che è “molto più probabile che si verifichi rispetto al contrario” (51%), mentre altri innalzano il limite al 70-80%, in particolare nel caso di attività e di passività. Alcuni IFRS forniscono indicazioni specifiche per identificare il significato del concetto di probabilità. Lo IAS 18 prevede infatti tre condizioni per il riconoscimento dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti. Lo IAS 37 intende “probabile” come “molto più probabile che non si verifichi rispetto al contrario”, specificando che la definizione non è necessariamente applicabile negli altri IAS (IAS 37, 23).

Attendibilità della valutazione

Il secondo criterio per l’iscrizione di una posta nel bilancio è che questa abbia un prezzo o un valore che possa essere attendibilmente misurato. La nozione di “attendibilità della valutazione” presenta meno problemi rispetto a quella di “probabilità dei futuri benefici economici”. Infatti sebbene in molti casi, il prezzo e il valore di una posta deve essere stimato, sono molto rari i casi in cui non è possibile effettuare una stima attendibile del prezzo o del valore di una posta.

L’uso di ragionevoli stime, oltre ad essere essenziale per la preparazione dei bilanci, non pregiudica infatti l’attendibilità del bilancio (*Framework*, 86).

Ad esempio, il previsto incasso derivante da una causa legale in corso può soddisfare le definizioni sia di attività che di ricavo, così come può essere fondato secondo il criterio della probabilità: se però tale posta non può essere valutata attendibilmente, questa non deve essere iscritta in bilancio, né tra le attività, né tra i ricavi; l’esistenza di tale causa può essere menzionata in ogni caso nelle note esplicative del bilancio d’esercizio o in prospetti supplementari⁴².

7. La valutazione delle poste di bilancio

La valutazione è il processo di determinazione dei valori con i quali le poste di bilancio devono essere rilevate ed iscritte nello Stato Patrimoniale e nel Conto economico (*Framework*, 99).

Valutazione delle attività

Le attività possono essere valutate, in base a quanto previsto dal *Framework* e da gli altri IAS, secondo uno dei seguenti criteri:

- costo storico (*historical cost*);
- costo corrente e costo di sostituzione (*current cost and replacement cost*);
- valore di mercato (*market value*);
- valore netto realizzabile (*net realisable value*);
- valore di realizzo (recoverable amount);
- valore attuale (*present value*);
- *fair value*.

⁴² Una posta che possenga le caratteristiche essenziali per essere iscritta in un elemento di struttura del bilancio ma non soddisfi i criteri per l’iscrizione, merita nondimeno di essere menzionata nelle note al bilancio o in prospetti supplementari. Ciò si verifica quando la conoscenza di una posta è considerata significata per una valutazione della situazione patrimoniale, del conto economico e delle variazioni nella struttura finanziaria dell’impresa da parte degli utilizzatori del bilancio (*Framework*, 88).

Il **costo storico** di un'attività è l'ammontare delle disponibilità finanziarie uscite o del valore corrente (*fair value*) dei beni ceduti in permuta (*Framework*, 100). In caso di attività acquistate, il costo storico è rappresentato dal costo di acquisizione. Il costo storico nel caso di rimanenze di prodotti finiti o di attività in corso di lavorazione o costruzione è costituito dal costo di produzione. Alcuni principi contabili internazionali forniscono criteri specifici per la determinazione del costo storico, soprattutto in relazione a poste di bilancio particolarmente rilevanti.

Il **costo corrente** di un'attività è l'ammontare delle risorse finanziarie che dovrebbero essere pagate in un dato momento per l'acquisto di un bene simile o equivalente (*Framework*, 100). I costi correnti di rimanenze, impianti e macchinari sono rappresentati dai loro costi di sostituzione. In molti casi il costo corrente è costituito dal valore di mercato in entrata (*entry market value*).

Il **valore di mercato** (*market value*) può essere sia un prezzo in uscita sia un prezzo in entrata. Un prezzo in uscita è l'ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività; in questo caso, il valore di mercato è rappresentato dal valore realizzabile di un *marketable asset* e deve essere determinato al netto dei costi di transazione che sarebbero sostenute con la vendita dell'attività. Un prezzo in entrata è l'ammontare pagabile per l'acquisizione di un'attività in un mercato attivo⁴³. In questo caso, il valore di mercato è il costo corrente (o costo di sostituzione) di un *marketable asset*; i costi di transazione, quindi, i quali sarebbero inclusi nell'acquisto dell'attività devono essere esclusi.

Il **valore netto realizzabile** (*net realisable value*) è rappresentato dall'ammontare delle risorse finanziarie ottenibili dalla vendita dell'attività in condizioni normali. Il criterio è applicato come:

- valore netto realizzabile in caso di rimanenze. *Il valore netto realizzabile è il prezzo di vendita stimato nel corso normale dell'attività meno i costi stimati di completamento e i costi stimati necessari per realizzare la vendita.* (IAS 2, 4);
- prezzo netto di vendita in caso di riduzione durevole di valore delle attività. *Il prezzo netto di vendita è l'ammontare ottenibile, al netto dei costi di dismissione, dalla vendita di un'attività in un'operazioni tra parti consapevoli e disponibili.* (IAS 36, 5).

Il **valore di realizzo** (*recoverable amount*) è il valore più alto tra il prezzo netto di vendita ed il valore d'uso di un'attività⁴⁴ (IAS 36, 5). Il **valore attuale** di un'atti-

⁴³ Un mercato attivo è un mercato in cui si verificano contestualmente le seguenti condizioni:

- a) i beni commercializzati all'interno del mercato sono omogenei;
- b) compratori e venditori disponibili ad operare possono essere normalmente reperiti in qualsiasi momento;
- c) i prezzi sono disponibili al pubblico (IAS 36, 5).

⁴⁴ Il valore d'uso è il valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi che si suppone deriveranno dall'uso permanente e dalla dismissione di un'attività alla fine della sua vita utile (IAS 36, 5).

vità è il valore attuale dei flussi finanziari in entrata che il bene potrà generare in normali condizioni di attività.

Il **fair value**, utilizzato in diversi IFRS, è definito come il corrispettivo al quale un bene può essere scambiato tra parti consapevoli e disponibili, in operazioni fra terzi (IAS 16, IAS 22, IAS 39).

Valutazione delle passività

Le passività possono essere valutate, in base a quanto previsto dal *Framework* e dagli altri IFRS, secondo uno seguenti criteri:

- costo storico (*historical cost*)
- costo corrente (*current cost*);
- costo ammortizzato (*amortised cost*);
- valore di estinzione o adempimento (*settlement value*);
- valore attuale (*present value*)
- *fair value*

Il **costo storico** di una passività è l'ammontare del denaro ricevuto quale contropartita delle obbligazioni assunte, o in alcune circostanze (per esempio di imposte sul reddito), per l'importo dei mezzi finanziari necessari per pagare il debito in normali condizioni di attività (*Framework*, 100)

Il **costo corrente** di una passività è rappresentato dal valore corrispondente ai mezzi finanziari che dovrebbero essere impiegati per estinguere attualmente l'obbligazione (*Framework*, 100).

Il **costo ammortizzato** è il costo più o meno l'ammortamento complessivo delle differenze tra il valore iniziale e il valore a scadenza (meno le riduzioni di valore durevole). Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziarie, è definito dallo IAS 39, 10, come *il valore a cui è stata valutata alla rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, accresciuto o diminuito dell'ammortamento complessivo delle differenze tra il valore iniziale e il valore a scadenza, e al netto di qualsiasi svalutazione (operata direttamente o attraverso l'uso di un fondo) a seguito di una riduzione durevole di valore o di insolvenza.*

Il **valore di estinzione** di una passività rappresenta l'importo delle passività finanziarie che possono essere ottenute cedendo le stesse in normali condizioni di attività (*Framework*, 100). Il **valore attuale** è il valore attuale dei flussi finanziari in uscita che si renderanno necessarie per l'estinzione delle obbligazioni in normali condizioni di attività. (*Framework*, 100).

Il **fair value** è il corrispettivo al quale una passività può essere estinta tra parti consapevoli e disponibili, in operazioni fra terzi (IAS 32,5).